

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

PARTE I

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

1.1

MANDELLI, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni!».

1.2

MANDELLI, SERAFINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

1.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Deduzione ai fini IRAP dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali)

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipu-

lato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"».

2.1

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo l'alinea, sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) sopprimere la lettera c)».

All'onere derivante, di euro 10 milioni per l'anno 2019 e di euro 350 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali Politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro. Tutela della salute, Difesa e sicurezza.

2.2

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: "regolari" è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

1-ter. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 10 aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della presente legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza, biennale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e dall'articolo 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

2.3

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1.bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del D Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504:

- a) al punto n. 4) la parola "regolari" è soppressa;
- b) dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218".

1.ter. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 10 aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della presente legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

2.4

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le conces-

sioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019. Il Ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti applicando, ove possibile, il canone aggiuntivo di cui al secondo periodo».

2.5

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 30 aprile 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019».

2.6

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-bis. Dal 10 gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti «325 milioni».

2.7

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"Art. 62-*quater*. - (*Prodotti succedanei dei prodotti da fumo*) – 1. La vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati"».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con «325 milioni».

2.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I commi 711 e 712 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».

2.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet." sono aggiunte, infine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e agevolazione sull'IVA di biocombustibile pellet di legno».

2.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in casa di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti

da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di "servizi primari di vicinato", per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuato le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1918, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3 si base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

5. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 10 gennaio 2018, si applica, nel periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente:

a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

6. Per i soggetti che intraprendono le attività al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati il soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 5.

7. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento».

2.0.2

SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.3

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2018, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

2.0.4

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'IMU di terreni agricoli e fabbricati rurali)

1. A decorrere dall'anno 2018, la disciplina dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 208/2015 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti, nonché ai fabbricati che insistono su essi».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Riduzione aliquota al 4 per cento, per spettacoli
cinematografici e sportivi)*

1. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 33, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione, e federalismo fiscale" (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 96), dopo la parola: "cinematografici" sono inserite le parole: ", per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633". Inoltre, all'interno della medesima disposizione, le parole "10 per cento" sono sostituite dalle parole: "4 per cento" e le parole: "10 gennaio 2000» sono sostituite dalle parole: "10 gennaio 2018».

2.0.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione aliquota iva spettacoli cinematografici)

1. Il comma 11 dell'articolo 6, della legge 13 maggio 1999, n. 33, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 96), è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 10 gennaio 2018 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n.1 della tabella C) allegata al DP.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento».

2.0.7

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca e trasporto passeggeri)

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

2.0.8

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione dall'accisa per il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque interne a fini di pesca)

1. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "trasporto delle merci," sono inserite le seguenti: "alla pesca,».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.1

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

2) *all'articolo 94, tabella A ivi richiamata, alla voce ««Ministero dell'economia e delle finanze»», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «e a decorrere dal 10 gennaio 2018».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «287,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 60,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

3.3

Mauro Maria MARINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2 e 3.

3.4

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.5

VICARI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2) e 3).

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)» apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire (33)», programma 23.2 «fondi di riserva e speciali (33.2)» apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

3.6

PERRONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 2) e 3).

3.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.9

IURLARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2 e 3.

3.10

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2) e 3).

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 265 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 268 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

3.11

FABBRI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;
2019: – 80.000.000;
2020: – 80.000.000.

3.12

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.13

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

3.14

PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.

3.15

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.16

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.18

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.19

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ridotta al 50» con le seguenti: «pari al 65» e al numero 3), sostituire la parola: «50» con la seguente: «65».

Conseguentemente, all'onere recato pari a un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.20

PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), sostituire le parole: «e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione» con seguenti: «ed è pari al 65 per cento per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A+».

3.21

GIBIINO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «caldaie a condensazione» con le seguenti: «caldaie a condensazione nonché prodotti ed apparecchiature per l'efficienza e la pulizia degli impianti termici».

3.22

PUPPATO, VACCARI, TOMASELLI, ASTORRE, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, MORGONI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VALDINOSI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «impianti dotati di caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «con efficienza pari alla

classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

3.23

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «caldaie a condensazione» aggiungere le seguenti: «, nonché prodotti ed apparecchiature per l'efficienza e la pulizia degli impianti termici».

3.24

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».

3.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

3.26

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.27

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1"».

ALLEGATO 1

CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulatore	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

3.28

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

ALLEGATO 1

CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	ij (%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

3.29

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «2-bis», sostituire la parola: «50» con la parola: «65».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2108, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.30

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «anno 2018» inserire le seguenti: «dopo le parole: "per l'acquisto" sono inserite le seguenti: ", il montaggio e l'installazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 di euro a decorrere dal 2020».

3.31

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, FAVERO, AMATI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «biomasse combustibili» inserire le seguenti: «di ultima generazione che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti».

b) al comma 1, lettera a), numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso».

c) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:*

«7-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i contribuenti di età superiore ai 67 anni, la detrazione spettante può essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo."».

d) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1600 euro, relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «288 milioni di euro per l'anno 2019, di 280 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 319 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

3.32

GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3.1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro."».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

3.33

PUGLISI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-bis.1. La detrazione nella misura del 65 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per gli interventi di insonorizzazione delle abitazioni ubicate in prossimità di scali aeroportuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 309 milioni di euro per l'anno 2019, di 310 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».

3.34

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater. i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito." sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.».

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-*ter*. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

3.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-*ter*) le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1 lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito." sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

3.36

Mauro Maria MARINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a),

1) sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) al comma 2-ter, le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito";

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente:* «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) *al comma 1, lettera b):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis) Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter) Per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.37

IURLARO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a):*

sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di

parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-*sexies* è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-*ter*. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.38

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera a):*1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente:* «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».

b) *al comma 1, lettera b):*1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2019:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2020:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

3.39

Mauro Maria MARINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2; e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito"»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b)*:

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi a Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».

2-*ter*. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.40

PERRONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a)*:

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-*ter* le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater*, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", sono sostituite

dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito."»;

2) *dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*

1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) *sostituire il numero 4 con il seguente:*

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.41

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a):*

1) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di

parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-*quater* i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), e comma 5, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.", Sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito,"»;

2) dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-*bis*) il comma 2-*sexies* è soppresso».

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1-*quinquies* gli ultimi tre periodi sono soppressi.»

2) sostituire il numero 4 con il seguente:

«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*) Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-*ter*). Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.42

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera a):**sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 2-ter le parole: "Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito", sono sostituite dalle seguenti: "Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito"»;

2) *dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) il comma 2-sexies è soppresso».*

b) *al comma 1, lettera b):*1) *dopo il numero 1) inserire il seguente:**«1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.»*2) *sostituire il numero 4 con il seguente:**«4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:*

"2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

2-ter Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

3.43

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*quater*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate fino a un valore massimo della detrazione di euro 50.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

3.44

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*quater*, ultimo periodo, sostituire le parole: "di cui al presente articolo", con le seguenti: "di cui al presente comma"».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente: "5) al comma 2-*quinqüies*, le parole: "il 30 settembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni"».*

3.45

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

"2-*quater*.1. Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla ridu-

zione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica di cui al comma 2-*quater* del presente articolo, qualora la loro realizzazione determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, i soggetti beneficiari possono usufruire, in alternativa. Alle detrazioni previste dal suddetto comma 2-*quater* e dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 16, della detrazione di cui al comma 1 nella misura dell'80 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo, applicata sulle spese complessive degli interventi ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione si applica nella misura dell'85 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,"».

b) *al numero 5), aggiungere le seguenti parole: «e le parole "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018-al 2021"» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».*

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031».

3.46

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 1 lettera a), numero 6) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015».

3.47

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-bis). Al comma 2-sexies dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è soppresso il seguente periodo: "Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

3.48

BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso».

3.49

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) al comma 2-sexies, il secondo periodo è soppresso».

3.50

COMAROLI

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso «2-septies», dopo le parole: «e operanti alla data del 31 dicembre 2013», inserire le seguenti: «e alle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.51

CERONI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) dopo il comma 2-septies, è aggiunto il seguente:

"2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per la sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. È possibile cedere la detrazione ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, alle imprese che realizzano gli interventi. L'accesso alla detrazione vale per le persone fisiche e giuridiche"».

3.52

PUPPATO

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

"2-octies. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuta nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco"».

3.53

GIROTTI, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) al comma 3, le parole: "dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "cinque quote annuali"».

Conseguentemente:

1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

2) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

3.54

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a) numero 8), capoverso «3-ter» dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni» e dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «a partire al 10 gennaio 2019».

3.55

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), numero 8), capoverso «3-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: « Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

3.56

Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), numero 8), capoverso «3-ter» è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

3.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 8), dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente:

«3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa».

3.58

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 15, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica, al comma 1, le parole:

"entro il 31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3.59

SAGGESE, Lucia ESPOSITO, SOLLO

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "l'adeguamento antisismico" aggiungere le seguenti: ", intesa anche come interventi di demolizione e ricostruzione in sito"».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «La detrazione di cui ai commi da 2 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione di cui ai commi da 1 a 4».

3.60

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente:

1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 150.000.000.

3.61

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000

euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno"».

3.62

PERRONE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità Immobiliare adibita ad attività produttiva per ciascun anno".

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

3.63

GAMBARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti: "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

3.64

IURLARO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

3.65

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

3.66

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno." sono sostituite dalle seguenti "a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno."».

Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3.67

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."».

Conseguentemente:

3) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

4) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 50.000.000:

2019: - 100.000.000;

2020: - 100.000.000.

3.68

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-bis) al comma 1-*quinquies*, sopprimere il quarto periodo»;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) al comma 1-*septies*, sopprimere l'ultimo periodo»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le modalità di attuazione dei numeri 1-bis) e 2-bis) della lettera b) del comma 1, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

3.69

SPILABOTTE, BROGLIA, PEZZOPANE, LANIECE, DALLA TOR, FASIOLO, MARGIOTTA, BORIOLI, ANGIONI, CONTE, DAVICO, SOLLO, Stefano ESPOSITO, AMATI, ZIZZA, PUPPATO, ROMANO, GIANNINI, D'ADDA, ORRÙ, GIACOBBE, NACCARATO, VATTUONE, PAGLIARI, CHITI, MOSCARDELLI, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI, MANASSERO, SCALIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-*sexies*, dopo le parole: "degli immobili" aggiungere le seguenti: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

3.70

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al comma 1-sexies, dopo le parole "degli immobili" aggiungere le seguenti: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione».

3.71

MATTEOLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Al comma 1-sexies, dopo le parole "degli immobili" aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione».

3.72

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli spostamenti delle strutture della costruzione e delle forze agenti sulle stesse, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

3.73

PUGLISI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso 1-sexies.1 aggiungere il seguente: «1sexies.2 Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, nella misura maggiorata del 65 per cento, si applicano altresì alle spese sostenute per l'installazione di ascensori negli edifici di proprietà privata, degli IACP, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.»

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 289 milioni di euro per l'anno 2019, di 295 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2028 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2029».

3.74

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). Dopo il comma 1-sexies.1 aggiungere il seguente: 1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale».

3.75

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente. "1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «225 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».

3.76

CROSIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis). dopo il comma 1-sexies.1 è aggiunto il seguente:

"1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale"».

Conseguentemente, all'onere pari a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3.77

CROSIO, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, all'onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020, 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 2 milioni di euro per l'anno 2018, 24 milioni per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno

2020; 63 milioni per l'anno 2021 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3.78

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 è inserito il seguente numero:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

3.79

VICECONTE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.80

RUSSO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni;

2018: - 24.500.000;

2019: - 24.500.000;

2020: - 24.500.000.

3.81

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

3.82

SANTINI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis Al comma 1-septies le parole: "zone classificate a rischio sismico 1", sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

3.83

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "rischio sismico 1", inserire le seguenti: ", a rischio sismico 2 nonché a rischio sismico 3," e dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.84

MARINELLO, VICECONTE

Al comma 1, lettera b), numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole "A+", sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

3.85

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 sostituire le parole: "non inferiore ad A+, nonché A per i forni," con le seguenti: "non inferiore ad A++, nonché A+ per i forni,"».

3.86

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione fiscale di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di sistemi di accumulo collegati contestualmente, o successivamente, alla realizzazione di impianto fotovoltaico. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese documentate sostenute per l'acquisto del sistema di accumulo, a condizione che il medesimo si configuri come elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico di potenza non superiore ai 20 kW. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 100.000.000;
2020: – 100.000.000.

3.87

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;
2019: – 35.000.000;
2020: – 35.000.000.

3.88

GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018», con le seguenti: «Per gli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.89

CANDIANI, COMAROLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro»;*

b) *al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «30.000 euro»;*
- 2) *dopo le parole: «al condominio», aggiungere le seguenti: «e da questo pagate al fornitore che ha eseguito l'intervento».*

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 71, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.90

BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», aggiungere le seguenti: «ed in attesa della revisione delle categorie e dell'aggiornamento dei valori catastali, esclusivamente per le categorie catastali da A1 ad A7».

3.91

DE PETRIS, BAROZZINO, PEGORER, RICCHIUTI, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9,».

3.92

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «realizzazione pozzi», aggiungere le seguenti: «, anche ai fini della realizzazione di orti urbani».

3.93

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «realizzazione pozzi», aggiungere le seguenti: «e cisterne per la raccolta delle acque».

3.94

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a verde», inserire le seguenti: «ovvero la realizzazione di coperture rimovibili».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.95

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi finalizzati alla sostituzione di apparecchi sanitari (vasi) con nuovi apparecchi aventi scarico massimo fino a 6 litri, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 328 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

3.96

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti, secondo il regolamento ECE/ONU 109, da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 16.500.000;

2019: – 16.500.000;

2020: – 16.500.000.

3.97

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti possesso di adeguate competenze. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese da almeno 5 anni;

2) il responsabile tecnico dell'impresa abbia esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di manutenzione del verde come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come dipendente con responsabilità tecniche".».

3.98

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nelle more della definizione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, possono richiedere l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori con riserva. Entro 6 mesi dall'attivazione dei corsi di formazione le imprese di cui al precedente capoverso provvedono a produrre l'attestato di idoneità di cui al comma 1, lettera b)".».

3.99

COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa detrazione è usufruibile anche dalle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio-assistenziali per anziani per interventi di cui al medesimo comma 2, realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)».*

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

3.100

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 4, dopo la parola: «manutenzione», inserire le seguenti: «ordinaria e straordinaria».

3.101

GAMBARO

Al comma 5, dopo le parole: «La detrazione di cui ai commi da 2 a 4 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni», aggiungere le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».

3.102

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto a un albo professionale del settore agrario».

3.103

SPOSETTI

Al comma 5, dopo le parole: «delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».

3.104

SCOMA

Al comma 5, dopo le parole: «a consentire la tracciabilità delle operazioni», inserire le seguenti: «ed il progetto, nei casi di cui al comma 4, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario».

3.105

GIROTTA, CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le parole: «10 quote annuali», con le seguenti: «5 quote annuali».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

3.106

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze».

3.107

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2018, le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in cinque quote annuali costanti e di pari importo in favore di soggetti di età pari o superiore a settanta anni che si trovano in stato di quiescenza».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica)».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

3.108

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per quelli di acquisto di mobili e per quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i quali la legge vigente prevede per gli aventi diritto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute in 10 quote annuali di pari importo, qualora in uno degli anni successivi a quello di sostenimento della spesa la detrazione risulti d'importo superiore all'imposta dovuta, l'avente diritto può richiedere la compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero il rimborso della quota annuale non detratta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2019:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000;

2020:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

3.109

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di batterie al litio installate su veicoli elettrici. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle batterie ed è calcolata su un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000.

3.110

SANTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000.

3.111

SANTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Tabella A, Parte III-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungere il seguente numero:

1-quater) locazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, di immobili adibiti ad abitazione principale e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;
2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000.

3.112

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2014";

6-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per quota parte con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis e per quota parte con le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

3.113

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 123,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 197,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.114

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «dal 2014 al 2019», con le seguenti: «dal 2014 al 2020», ed aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2020 con quota parte delle risorse del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

3.115

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'onere pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 29 milioni di euro per l'anno 2020 e 43 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3.116

RUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 14.300.000;
2019: – 28.600.000;
2020: – 42.900.000.

3.117

SANTINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3.118

COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3.119

VICECONTE

«Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6-ter A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

3.120

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

3.121 (testo 2)

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno»

3.121

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante [...]

3.122

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

3.123

COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 219,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.124

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 53 milioni di euro nel 2019, 68 milioni di euro nel 2020, 60,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 e 7,4 milioni di euro nel 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.125

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "dal 10 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.126

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

«75-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, che stipulino nel corso dell'anno 2018 un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Agenzia delle entrate non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 37,8 milioni di euro nel 2019 e 30,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.127

SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.128

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.129

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di interesse storico

o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma *6-bis*, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma *6-bis*.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.130

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21

per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.131

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.132

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.133

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, FUCSIA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a far data dal 10 gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locato congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.134

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte

di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.135

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*6-bis.* Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per

la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.136

COMAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, al fine di favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato situati nei soli centri storici (zone A, come definite dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), è disposta l'introduzione della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività ai cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.

6-quater. Al maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.137

SANTINI, DEL BARBA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca ai un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di

cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

5-bis. I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'ali-

quota riscossa e versata, nonché dividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato."

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinquies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

3.138

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti, stipulati dal 10 gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca di cui al comma 6-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 140 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019: sostituire il comma 1 dell'articolo 82 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2018 e di 190 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020».

3.139

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca di cui al comma 6-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 987 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»;

b) sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 95 con il seguente:

«Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 953 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

3.140

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 6-ter e dei limiti di spesa cui al comma 6-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di immobili inclusi nella categoria catastale C/1, non locati da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di avvio da parte di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di:

a) un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai maggiori

oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.141

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertita con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca ai un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma

1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1 a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale in corso al 31 dicembre 2018, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di agente contabile, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10 per cento all'atto del pagamento al beneficiario, cui rilasciano idonea ricevuta. Tali soggetti provvedono versamento delle suddette ritenute in forma anonima ed aggregata su base mensile con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti che operano ritenuta e versamento ai sensi del presente comma non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al comma 4.

5-bis. I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatari, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

5-quater. Nel caso in cui sia esercitata l'opzione per il regime ordinario in luogo di quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la ritenuta di cui al presente articolo si considera effettuata a titolo di acconto.

5-quinquies. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei contribuenti. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista al comma 5."

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinquies. All'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

3.142

VICARI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* I commi da 1 a *5-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertita con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21

per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervergono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

5-bis. I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediarie, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali, possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'aliquota riscossa e versata, nonché dividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato."

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinquies. All'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".

3.143

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis.* Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale

nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

3.144

VICECONTE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente-legge.

3.145

MILO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e

le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura ordinaria; nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.»

3.146

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 48.000.000;

2019: – 48.000.000;

2020: – 48.000.000;

2021: – 48.000.000.

3.147

RUSSO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e rico-

struzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente purché nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, nonché alla loro alienazione, si applicano l'imposta di registro e le Imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.

6-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 6-bis, sono dovute le imposte di registro; ipotecaria e catastale nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.

3.148

DI BIAGIO, SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto n. 20-bis) è aggiunto il seguente: "20-ter) interventi, realizzati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 25.000.000.

3.149

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile».

3.150

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera i-sexies), le parole: "distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa" sono sostituite dalle seguenti "distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 50.000.000;

2019: - 70.000.000;

2020: - 70.000.000.

3.151

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole:

"100 chilometri", sono inserite le seguenti ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

Conseguentemente, alla Tabella 14, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 70.000.000;
2020: – 70.000.000.

3.152

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole "provincia diversa" sono inserite le seguenti "dagli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 70.000.000;
2020: – 70.000.000.

3.153

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-ter e 14-quater, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2018».

3.154

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

3.155

SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«7. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.

8. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».

3.156DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PEGORER, PETRAGLIA, BOCCHINO,
DE CRISTOFARO*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del

triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

3.157

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 10.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 50.000.000.

3.158

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.

6-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

6-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

6-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «di 250 milioni» fino alla fine, con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.159

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dall'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico" destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici».

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

3.160

BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

q-bis) a tutti gli effetti di legge per "soggetti auto-produttori" si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

3.161

CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto ministeriale. n. 37 del 2008, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) possesso del certificato di categoria I, di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 4, del Regolamento (CE) n. 303 del 2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 1, del presente decreto, limitatamente agli impianti di condizionamento, refrigerazione e climatizzazione contenenti F-GAS."».

3.162

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della presente legge».

3.163

Gianluca ROSSI, Mauro Maria MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

6-ter. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter hanno effetto per gli atti pubblici formali e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

6-quinquies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «205 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

3.164

MALAN, GIBIINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «287 milioni di euro».

3.165

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 63, lettera "c)", dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "da almeno una delle parti", sono inserite le seguenti: "al momento della sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza del contratto preliminare, entro i 30 giorni precedenti l'atto di trasferimento, costituzione o estinzione"».

3.166

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari alla riduzione pari ad almeno il 30 per cento della tariffa elettrica TD per la parte afferente gli oneri generali di sistema in quota fissa e in quota energia».

3.167

CONSIGLIO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla TABELLA A Parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", dopo il numero 24, è inserito il seguente: "24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).

6-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2013, 2019 e 2020 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi

della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57"».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

3.168

CONSIGLIO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza».

3.169 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione alle fatture e alle bollette doganali emesse nel mese di dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

6-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

3.169

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 18,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2029.

3.170

COMAROLI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono eliminate le parole "ad uso abitativo".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

3.171

CONSIGLIO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura"».

Conseguentemente, ai relativi oneri pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

3.172

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1314, le parole da "una quota non inferiore" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, sono destinati interamente al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «225 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «305 milioni di euro».

3.173

ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.174

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale"».

3.175

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione a favore del coniuge o parenti entro il terzo grado di parentela e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile".».

3.176

FILIPPI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

3.177

CROSIO, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 10 gennaio 2018 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.178

GIBIINO, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per il triennio 2018-2020, qualora i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, incassino tramite strumenti di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituto d'imposta, una ritenuta a titolo di imposta pari al 10% sull'ammontare dei canoni o corrispettivi all'atto del pagamento provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

3.179

DI BIAGIO, SUSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono in ogni caso soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 10.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 25.000.000.

3.180

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale"».

3.181

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "del 21 per cento", con le seguenti: "del 10 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

3.182

VICECONTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-ter e 14-quater, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è prorogato al 30 giugno 2018».

3.183

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per il solo anno 2018 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 4 per cento"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riduzione dell'aliquota applicata alle ritenute sui bonifici».

Conseguentemente, ancora:

1) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «159 milioni di euro per l'anno 2018»;*

2) *all'articolo 94; alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000.

3.184

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Agevolazioni per interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato».

3.0.1

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare,

nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, alle minori entrate, valutate in 980 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede nei seguenti termini:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

b) sostituire il primo periodo del comma 1, dell'articolo 95 con il seguente:

«Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 953 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

3.0.3

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore del-

l'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare,

nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.5

GIBIINO, CERONI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di negozi e botteghe locati)

1. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.6

D'ALÌ, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cedolare secca per immobili ad uso diverse dall'abitazione)

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella norma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare

nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 700 milioni di euro».

Conseguentemente:

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90 per cento;

sopprimere gli articoli, 39, 44, 45, 46, 58, comma 9, 92;

alla sezione II, sono ridotti del 30 per cento tutti i rifinanziamenti di parte corrente operati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 196 del 2009.

3.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio

abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.

3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.

4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni cen-

trali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.

7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 6, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma».

3.0.9

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto)

1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:

Alla Tabella A.

1) *alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

2) *alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

3) *alla voce «Ministero del lavoro e delle politiche», sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

3.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire la rigenerazione urbana)

1. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla rigenerazione nelle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo inedito, in caso di acquisto da parte di un'impresa di costruzione e di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e che provvedano alla sua vendita, è riconosciuto ai medesimi soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per gli interventi edilizi di cui al presente comma, fino a un importo massimo di 50 mila euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi di cui al presente comma.

2. Gli interventi di cui al precedente comma, devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto integrale del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili, di cui al comma 1, soggetti a vincolo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70 mila euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi di cui al medesimo comma 1, risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti

il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

3.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti)

1. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il "Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti" con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

2. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.

3. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del

fondo di cui al comma 1. I Comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per i lavori e le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.

4. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle sole somme eccedenti la quota di contributo erogata dal Comune ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

3.0.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Detraibilità iva per le porzioni di fabbricato alberghiero
destinato al personale dipendente)*

1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera i) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "relativa all'acquisto", sono inserite le seguenti: "e alla costruzione";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione non si applica ai predetti fabbricati o porzioni di fabbricato che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ricomprensente anche alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

3.0.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali sull'acquisto di autocaravan nuovi per disabili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)»".

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali», apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.0-00.000;

2019:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000;

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

3.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi fiscali alla permuta)

1. È riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta per le cessioni di unità immobiliari effettuate dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.

2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di risinaturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica superiore l'agevolazione di cui al comma si intende revocata le risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

3.0.15

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ecobonus per efficientamento idrico delle abitazioni private)

1. In attuazione di quanto previsto 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento

degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il valore massimo della detrazione è incrementato a 80.000 euro nel caso di installazione di:

- a) impianti di fitodepurazione;
- b) sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana;
- c) sistemi di depurazione di acque reflue.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiati possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.0.16

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi alla rottamazione)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54 comma 1, lettera *m*) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 5" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 10 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro annui».

3.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione delle agevolazioni fiscali al settore del turismo)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alle strutture ricettive all'aperto definite ai sensi della legislazione vigente e dalle pertinenti norme regionali.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità al comma 2 del medesimo articolo, anche agli alberghi si-

tuati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, come prorogato e modificato dal medesimo comma, ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 60 milioni di euro nell'anno 2021.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 2, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 20 milioni di euro nell'anno 2019, di 20 milioni di euro nell'anno 2020 e di 20 milioni di euro nell'anno 2021.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 5 milioni di euro nell'anno 2019, di 5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 5 milioni di euro nell'anno 2021.

7. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti parole: «165 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «245 milioni».

3.0.18

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

1. All'articolo 21 del "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma 1, indicati dai codici di accisa ricadenti nel intervallo da NC 1507 e NC 1515 e indivi-

duati quali "olii vegetali non modificati chimicamente", utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscaldamento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione di energia termica (caldaie) asservite a reti di teleriscaldamento, autorizzate all'uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge».

3.0.19

DAVICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nel triennio 2018, 2019 e 2020 i proprietari di edifici a uso abitativo costruiti dall'anno 1942 all'anno 2004 compreso, possono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di conformità stesso. L'istanza deve essere presentata presso il Comune competente per territorio, accompagnata dalla prova della previa corresponsione d'una oblazione. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un regolamento che determini i parametri necessari per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di oblazione, il quale non può superare in nessun caso il cinquanta per cento del valore dell'immobile.

2. I proprietari degli edifici a uso abitativo di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare istanza di regolarizzazione, a condizione che siano in possesso del certificato di agibilità dell'immobile rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, e siano proprietari dell'immobile a titolo originario *mortis causa*».

3.0.20

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le accise sui carburanti sono modificate in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro, a parità di gettito per lo Stato a partire dal 2017. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati i valori delle accise».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro»

3.0.21

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1, del D.P.R. 22 dicembre n. 917, dopo la lettera *i-novies*), è inserita la seguente:

"i-decies) le spese per l'acquisto di biciclette e dimezzi elettrici per il trasporto di una persona fino a una potenza di 300 watt e con velocità massima di 25 km/h nel limite massimo di 200 euro".

2. Al comma 1 dell'articolo 50 del Nuovo Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di autobilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25km/h"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.22

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per gli operatori dell'usato e dei servizi *disharing mobility* di auto, scooter e biciclette l'aliquota IVA è ridotta al 4 per cento. I comuni possono definire accordi con le imprese che lavorano conto terzi con impegni per la riduzione dei rifiuti e di conseguenza della tariffa Tari».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.23

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, CASSON, FORNARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni per bonifica amianto)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziato, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 19.000.000;

2019 – 19.000.000;

2020 – 25.000.000.

3.0.24

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione canone RAI per i cittadini iscritti all'AIRE)

1. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «244 milioni di euro», le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «324 milioni di euro».

3.0.25

ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

4.1

MARGIOTTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), punto 1) le parole: «abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale».

alla lettera b) le parole: «abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e nazionale».

4.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

a) nel comma 1, dopo la lettera i-nonies), è inserita la seguente:

«i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro;».

Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. A decorrere dal 10 gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

4.3

COMAROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condiviso a uso individuale».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condiviso a uso individuale».

4.5

MATTEOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale e sui servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

4.6

MATTEOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) capoverso 1) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto dei biglietti per i servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «e interregionale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto dei biglietti per i servizi automobilistici interregionali di competenza statale».*

4.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e interregionale» inserire le seguenti: «compresa l'Alta velocità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

4.8

CIOFFI, CASTALDI, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), al paragrafo i-decies), in fine, sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018, 230 milioni di euro per l'anno 2019 e 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.».

4.9

DIVINA, COMAROLI

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo la lettera i-decies) aggiungere la seguente:

«i-undecies. le spese sostenute per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW di cui all'articolo 50 del Codice della strada o, in alternativa, per l'acquisto di un mezzo concepito per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotato di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h, possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 34.

4.10

ZELLER, BERGER, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-bis). All'articolo 164:

a) nel comma 1, le parole: "nella misura del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"; inoltre, le parole: "lire 35 milioni", "lire 8 milioni", "lire 4 milioni", "lire 7 milioni", "lire 1,5 milioni" e "lire ottocento mila", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro quarantamila", "euro diecimila", "euro tremila", "euro ottomila", "euro duemila" e "euro seicento";

b) nel comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione e dell'am-

montare dei canoni proporzionalmente corrispondente, nonché dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio indicati nella precedente lettera b)».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali».

4.11

RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, le parole: "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500"».

Conseguentemente,

alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché su beni ceduti e servizi prestati»;

alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.500.000;
2019: – 3.500.000;
2020: – 3.500.000.

4.12

Mauro Maria MARINO, MOSCARDELLI, LEPRI, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, SAGGESE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

1-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico

e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 462,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 660,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 594 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico)».

4.13

MOSCARDELLI, LEPRI, Mauro Maria MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SUSTA, TURANO, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, LANZILLOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, SAGGESE, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.400 euro"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 116,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 170,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 153,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

Alla Tabella A:

1) *Alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 140.000.000;

2020: – 130.000.000.

2) *Alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 10.000.000.

3) *Alla voce, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

4) *Alla voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

5) *Alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 3.200.000.

6) *Alla voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 4.000.000;

2019: – 300.000;

2020: – 0.

7) *Alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 2.500.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico)».

4.14

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa

di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi *standard* di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: «(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti di trasporto pubblico e per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico)».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

4.15

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1, lettera a), numero 1), per il solo anno 2018, si applica alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000.

4.0.1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la mobilità ciclistica)

1. Al fine di procedere all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è rifinanziato nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

4.0.2

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 17-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 17-*decies*. – *(Incentivi per l'acquisto dei veicoli)*. – 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto un contributo pari al:

a) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 20 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 50 g/km;

c) 10 per cento del prezzo di acquisto, nel 2018, fino ad un massimo di 1.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO₂ uguali o non superiori a 90 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 10 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, a condizione che: a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; c) sia alimentato con combustibile alternativo.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. il contributo di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati: le modalità per la richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente articolo; i criteri per la definizione dell'entità del contributo statale; la tipologia di documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dei contributi; la tipologia e le modalità di conservazione della documentazione che il venditore è tenuto a trasmettere alle imprese costruttrici o importatrici"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

4.0.3

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Rifinanziamento del fondo per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni)*

1. Il fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato della misura di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Le predette risorse, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, sono finalizzate all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo decreto-legge n. 83, erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che tali risorse siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli privati destinati all'uso proprio e di terzi, ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-*decies*, a valere sulle risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore al 50 per cento per l'anno 2018 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-*decies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Per l'anno 2019, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono rideterminate le ripartizioni delle risorse di cui al comma 1, sulla base della dotazione del fondo di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e delle risultanze del monitoraggio degli incentivi relativi all'anno precedente».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

4.0.4

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli autocaravan)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.

Sopprimere l'articolo 92.

4.0.5

CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 4-bis.

(Tassa concessione governativa licenza di porto di fucile)

1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:

a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;

- b) gli ultrasessantacinquenni;
- c) i disoccupati da almeno sei mesi.

2. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 225 milioni di euro per l'anno 2018 e di 305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.0.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detrazione fiscale per studenti)

1. All'articolo 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle imposte sui redditi) la lettera *i-sexies*) è sostituita dalla seguente:

"*i-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;"

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro il limite di spesa per ciascun anno solare pari a 250 milioni di euro».

Consequentemente all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro».

4.0.7

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali per le attività sportive e le cure odontoiatriche dei figli minori a carico)

1. Per le spese sostenute dalle famiglie per le attività sportive e le cure odontoiatriche dei figli a carico sono previste misure di agevolazione fiscale da attuarsi mediante detrazioni fino ad un importo massimo del cinquanta per cento delle spese stesse».

Consequentemente,

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.

Sopprimere l'articolo 92.

4.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie)

All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

4.0.9 (testo 2)

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Agevolazioni fiscali terzo settore)*

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sopprimere le seguenti parole: "per un importo superiore a 1.300 euro".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al comma 1, come modificato dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.9

BONFRISCO, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Agevolazioni fiscali terzo settore)*

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sopprimere le seguenti parole: "per un importo superiore a 1.300 euro".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al comma 1, come modificato dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.10

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Revoca dello sciopero)

1. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire un congruo preavviso agli utenti, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i soggetti che hanno promosso lo sciopero comunicano alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, la eventuale revoca dello stesso almeno cinque giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero"».

4.0.11

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comunicazione anticipata dell'adesione individuale allo sciopero)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al fine dell'informazione agli utenti dei servizi attivi in costanza di sciopero, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i lavoratori comunicano alla direzione aziendale, almeno sette giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero, la loro adesione individuale allo sciopero"».

5.1

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali nuovi,» inserire le seguenti: «software e tecnologie digitali.»

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

5.2

PERRONE

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 186, n. 917».

5.3

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

5.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

5.5

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica eco-

nomica (FISPE) di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

5.6

GAMBARO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

5.7

IURLARO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

5.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», aggiungere le seguenti: «, lettere b) e b-bis),».

5.9

CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, il comma 1, dell'articolo 92 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».

5.10

AUGELLO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92 – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad esclusivo uso strumentale.».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92. - (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili) – 1. Il Fondo di cui-all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 230 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.12

LANGELLA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.13

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» inserire le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo-uso strumentale,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».

5.14

FISSORE, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 2.75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 280 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

5.15

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 1, dopo le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unica delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad uso esclusivo strumentale,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimabili in 150 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5.16

LANGELLA

Al comma 1, dopo il numero 917, inserire la seguente frase: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

5.17

STEFANI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccetto quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti ai commercio nell'esercizio della loro attività,».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

5.18

MATTEOLI

Al comma 1, dopo le parole: «esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1956, n. 917» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ad uso esclusivo strumentale,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimabili in 150 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo in cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5.19

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «30 per cento», inserire le seguenti: «Alle imprese definite dall'articolo 2, commi 2 e 3, allegato 1, della raccomandazione della commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, si applica a maggiorazione del 40 per cento».

5.20

VICARI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica volti all'uso razionale dell'acqua, la disposizione di cui al comma 1 si applica altresì agli investimenti in beni e tecnologie volti a garantire il riuso integrale dell'acqua utilizzata nei processi produttivi effettuati dalle imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annui di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero dello Sviluppo, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.21

Russo

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:* «Al fini di quanto previsto dal periodo precedente all'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni", è inserito il seguente capoverso "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS),»;

b) *al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:* «Ai fini di quanto previsto dal periodo precedente all'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni di *reverse modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali", è inserito il seguente capoverso: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS),"».

5.22

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.23

VICECONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.24

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.25

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 9, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.26

BONFRISCO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.27

VICARI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto". Agli investimenti effettuati per i beni di cui al primo periodo nel tasso temporale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

3. *ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della

dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.28

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e trattabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 ai 2021, di 280 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

5.29

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

5.30

CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QR CODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto"».

5.31

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis) All'Allegato A previsto dal comma 9 dell'articolo 1, della legge 232/2016 sono aggiunte le seguenti spese:

Sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;

Sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual-reality applicati a soluzioni tecnologiche *in store* per l'ausilio ai processi di vendita;

Sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione *in store* e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;

Sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo *store* fisico (es. *click and collect*);

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;

Sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici».

5.32

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'allegato B previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 232/2016 sono aggiunte le seguenti spese:

- Sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline. – Sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- Strumenti informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione *online* e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
- Piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del *co-retail*;
- Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
- Sistemi di *customer relationship management* e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
- Piattaforme condivise per lo sviluppo di *marketplace*;
- Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e field dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*)».

5.33

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad

esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni");

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dopo le parole: "robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot" sono aggiunte le seguenti: "robot chirurgici";

b) All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole: "macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici" sono sostituite dalle seguenti: "macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni";

c) All'allegato A, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" le parole da: "sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali" a "sistema informativo aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di definire le caratteristiche di quanto oggetto di verifica e che vanno a costituire il prodotto il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale".

d) All'allegato A, la sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è sostituita dalla seguente: "Sistemi per l'assicurazione e verifica delle condizioni, della qualità o della sostenibilità".

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,7 milioni per il 2018, 2,8 milioni per il 2019, 3 milioni per il 2020, 3,1 milioni per il 2021, 3,3 milioni per il 2022 e 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.35

DIVINA, COMAROLI, CONSIGLIO

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Al fine di favorire il completamento della digitalizzazione delle imprese di cui al "Piano Industria 4.0" sul piano della commercializzazione dei prodotti e servizi, il criterio dell'iperammortamento del 250% è esteso agli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 dalle imprese nella realizzazione di piattaforme aziendali integrate tra sito internet, commercio elettronico e scambio "B2B" tra imprese e centri di ricerca universitarie hub di innovazione e sviluppo per la circolazione e l'implementazione di brevetti e ricerche con un tetto di spesa complessivo di 25.000 euro per ogni richiedente».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e a 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

5.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatosi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

5-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis è valutato nella misura massima di 200 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali (33.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2019:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

5.0.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

5.0.3 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.3

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per

l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.4 (testo 2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.4

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

5.0.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

5.0.7

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e

del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66". 5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare, sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

5.0.8 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dal 2018, per la durata di tre anni, il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3. Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori di cui al precedente periodo possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003."

Al fine di ottenere l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, il Governo pone in essere gli adempimenti previsti dal medesimo articolo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.8

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3 dopo le parole: "servizio pubblico", sono aggiunte le seguenti: ", nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva".

2. al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 217, possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del consiglio del 27 ottobre 2003, al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

5.0.9

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incremento deduzioni IRAP imprese Sud)

1. Per le imprese operanti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono raddoppiate per i due periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2017.

2. Ai maggiori oneri, stimati in 200 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.10

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

1. il primo periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque i parenti in linea retta, e tutti che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito"».

Conseguentemente, alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;
CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

5.0.11

FORMIGONI, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. il comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale propria o di unità immobiliari concesse in comodato e effettivamente destinate ad abitazione principale di una persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e comunque ad abitazione principale dei parenti in linea retta, nonché il reddito delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede o detiene sulla base di un titolo idoneo, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 125 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019, e 300, milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.1

GUERRA, RICCHIUTI

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Sopprimere l'articolo.***6.3**

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ

*Sopprimere l'articolo.***6.4**

PAGANO, VICECONTE

*Sopprimere l'articolo.***6.5**

LANGELLA, MILO

Sopprimere l'articolo.

6.6

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Sopprimere l'articolo.

6.7

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.8

ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018" e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote"».

6.9

COLLINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2017 e 2018» inserire il seguente periodo: "La sospensione di cui al primo periodo non si applica altresì alla tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39. Le Regioni potranno applicare una tassa automobilistica differenziata (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

6.10

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno».

6.11

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter. La disposizione in cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*)».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 1 miliardo di euro per 2018, al mld di euro per il 2019 e 1 mld di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti so-

ciali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, tutela della salute, difesa e sicurezza.

6.12

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento;

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'Impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia al meno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

6.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti

all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2001, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

6.14

PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti;

«1-bis. Ai fini di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento al 70 per cento.

1-ter. Disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano di società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, a condizione

che l'ammontare del reddito d'impresa o di l'autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrano le condizioni di cui alla lettera *a)*, anche a coloro che fuoriescono dai regime fiscale agevolato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente:

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

6.15

GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera *a)*, anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo

periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente:

«Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*».

6.16

IURLARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e riduzione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di *start up*)».

6.17

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse.

2) I primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per

cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi". Conseguentemente, sostituire:

a) la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)»;

b) il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro nel 2019 e di euro 80 milioni a decorrere dal 2020.

6.18

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettiva e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trovo capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

- c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;
e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo di imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020».

6.19

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 5-6, comma 2, la parola: "complessivo" è *soppressa*;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi«.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

6.20

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza dei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi di imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo«.

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-

bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.21

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

- c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessiva" è soppressa;
- d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono sopresse;
- e) all'articolo 116:

- 1) al comma 2, le parole: "dei primo e terzo periodo" sono sopresse;
- 2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)».

6.22

PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono sopresse;

2) i primi due periodi del comma 3, sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei pe-

riodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)».

6.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole; "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.24

GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per lo differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.25

IURLARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi«.

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.26

DI GIACOMO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-*bis*:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota- di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-*ter*. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-*bis*, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.27

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle", sono soppresse;

2) i primi due periodi del-comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi l'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse" sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili", sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5".

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo" è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che frui-

scono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2016, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa».

6.28

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".

1-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.29

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti* «è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 210 milioni di euro a decorrere dal 2020».

6.30

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP» *e, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni» *con le seguenti:* «130 milioni» *e sostituire le parole:* «330 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni».

6.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.32

IURLARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.33

GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP)».

6.34

PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.35

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.36

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.37

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

A fronte del maggior onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla presente legge, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 120 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con lo seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.38

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.39

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle-attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, all'articolo n 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2018 e di 94 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

6.40

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante da l'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti:* «è incrementato di 93 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 94 milioni di euro a decorrere dal 2020».

6.41

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento"».

1-ter La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)» *e, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni»

con le seguenti: «93 milioni» e sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «94 milioni».

6.42

PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2001, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente; "1. l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività introduttive nella misura del 40 per cento,".

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

6.43

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è ele-

vata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; articolo 14, comma 1, come modificato dalla presente legge, pari a 157 milioni di euro per il 2018, ad ulteriori 236 milioni di euro per il 2019 e ad ulteriori 236 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU,)».

6.44

GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».

6.45

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della

determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter. La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU)».

6.46

IURLARO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti;

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento,".

1-ter. La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

6.47

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio

di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter. La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

6.48

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento".

1-ter. La disposizione di cui al comma *1-bis* ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deducibilità dell'IMU».

6.0.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «208 milioni di euro», e le parole: «200 milioni di euro con le seguenti: «280 milioni di euro».

6.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

6.0.3

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Determinazione della base imponibile IMU)

1. All'articolo 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

6.0.4

BOCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, è così sostituita:

"d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».

6.0.5

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le seguenti: "nella misura del 40 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

6.0.6

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 320 milioni di euro annui a decorrere da euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.8

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Deducibilità dell'IMU)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel primo periodo, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.9

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità dell'IMU)

All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le seguenti: "nella misura del 40 per cento"».

6.0.10

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100%) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «130 milioni».

6.0.11

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IRAP per il settore alberghiero)

All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».

6.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IRAP per il settore del turismo)

All'articolo 1, comma 73, della legge 20 dicembre 2015 le parole: "nei limiti del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 100 per cento"».

Conseguentemente le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «235 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «315 milioni».

6.0.13

CENTINAIO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, il comma 9 dell'articolo 58 è soppresso.

6.0.14

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità dell'Irap nel settore turismo)

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

6.0.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.16

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.

6.0.17

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore dei turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

6.0.18

TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA,
VALDINOSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoro a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028»;

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

6.0.19

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deduzione dalla base imponibile IRAP di una quota del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, dell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

6.0.20 (testo 2)

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

6.0.20

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo pericolo del comma 4-*octies*, articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

6.0.21

DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

6.0.22

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui a: periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

6.0.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia di deducibilità IRAP)

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore al tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni: nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

6.0.24

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero contributo addizionale per il turismo)

1. All'articolo 2 comma 29 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ",per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,"

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le parole: «242 milioni» e le seguenti: «330 milioni» sono sostituite con le parole: «322 milioni».

6.0.25

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Esonero contributo addizionale per il turismo)

1. All'articolo 2, comma 29 lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*d-bis*) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2 lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 8 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92"».

6.0.26

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni fiscali)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente benefici a per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al comma 1 il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al comma 1, nonché copia della certificazione atte stante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

4. I lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di due anni.

5. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

7. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 6 eccedenti la quota parte di cui al comma 5, sono versate al Fondo per la

riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.27

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Oneri deducibili per lavoratori domestici in assistenza di anziani non autosufficienti)

1. Alla lettera *e-ter*) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente sia di età uguale o superiore agli ottanta anni e non autosufficiente ed il suo nucleo familiare non abbia un Isee, di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, superiore a 25.000 euro, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengano la spesa;".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.28

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Oneri deducibili in situazione di condivisione di lavoratore domestico in assistenza di anziani in uno stesso condominio)

1. Alla lettera e-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente di età uguale o superiore agli ottanta anni condivide in uno stesso condominio con altri contribuenti bisognosi di assistenza per età e infermità il medesimo lavoratore domestico, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengono la spesa".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.29

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Oneri deducibili per lavoratori domestici in assistenza di anziani non autosufficienti in situazione di cohousing)

1. Alla lettera e-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere infine il seguente periodo: "nel caso in cui il contribuente di età uguale o superiore agli ottanta anni viva in situazione di *cohousing*, ovvero condivide una abitazione privata con altri contribuenti bisognosi di assistenza per età e infermità usufruendo del medesimo lavoratore domestico, non si applica il limite massimo di deducibilità, al contribuente stesso o ai familiari che ne sostengono la spesa;".

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

6.0.30

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente.***«Art. 6-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "Art. 16. – *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) – 1.* A decorrere dal 10 gennaio 2018, per i soggetti di cui al presente comma, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421 euro: 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 10.000.000;
2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000.

6.0.31

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi ricettivi operanti in edifici separati)

1. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

"2-bis. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio ricettivo nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con unico provvedimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 2.000.000;
2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000.

6.0.32

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Prestazioni Beauty in strutture ricettive)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

6.0.33 (testo 2)

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)

La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

6.0.33

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

6.0.34

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

6.0.35

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o riscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10 per cento per la prima assunzione;
- b) 5 per cento per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50 per cento.

3. Il beneficio di cui ai comma 1, lettera a), è revocato se la media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello della prima assunzione, risulta inferiore alla media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti alla data della prima assunzione.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10 per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nel calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente.*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unica delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura nel 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni.*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

6.0.36

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti le entrate locali)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 92. (Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica) –Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».*

6.0.37

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al primo periodo, dopo le parole: "non esercenti attività di impresa", inserire le seguenti: "con l'esclusione degli immobili, ad uso residenziale, adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10, sui quali gravano mutui ipotecari intestati a persone fisiche con età inferiore ai 40 anni"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

2018:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;
CS – 500.000.000.

6.0.38

ANITORI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le parole: "depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo," sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli non produttivi di interessi, i depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, per importi superiori ai 10.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000.

6.0.39

ANITORI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 4, lettera *b*), dell'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le parole: ", buoni fruttiferi ed assimilati," sono soppresse».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2019:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000;

2020:

CP – 500.000.000;

CS – 500.000.000.

6.0.40

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'isti-

tuto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.0.41

DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017 riposte in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. La possibilità di opzione di cui al comma precedente è estesa, alle medesime condizioni e con riguardo agli stessi beni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera *c*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2019, 26 milioni di euro nel 2020, 28 milioni di euro nel 2021, 29 milioni di euro nel 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.42

DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni trasformazioni e cessioni puste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 10 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2018.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, in termini di competenza pari a 23 milioni di euro nel 2019, 24,5 milioni di euro nel 2020, 26 milioni di euro nel 2021, 27,5 milioni di euro nel 2022 e 26 milioni di euro nel 2023, e in termini di cassa pari a 24 milioni di euro nel 2019, 24,2 milioni di euro nel 2020, 26 milioni di euro nel 2021, 27,5 milioni di euro nel 2022, 29 milioni di euro nel 2023 e 28 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.43

DE PIETRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione per uso di sistemi di irrigazione a risparmio di acqua in agricoltura e nei giardini e fondi privati)

1. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli e dei contribuenti, che abbiano effettuato interventi relativi agli impianti di irrigazione a risparmio di acqua.

2. Tra le spese indicate al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

3. La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

4. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 51-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Costo CO₂)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO₂ in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva n. 87 del 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO₂ dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO₂ si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva n. 87 del 2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva n. 87 del 2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra la il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25 esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO₂ emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva n. 87 del 2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

7.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario o" sono sostituite con le seguenti: ", dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario"».

7.2

PERRONE

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "maggio 2003", inserire le seguenti: "nonché ai soggetti descritti dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e dagli articoli 2229 e 2230 del codice civile"».

7.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma».

7.4

CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

7.5

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

7.6

VALDINOSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione

e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi azienda tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata agli investimenti di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».

7.7

VICARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota pari al dieci per cento delle risorse e di cui al comma 1 è riservata agli investimenti delle piccole e medie imprese in tecnologie per l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo».

7.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.9

BONFRISCO

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.10

VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.11

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.12

D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 8, dopo le parole: "intermediari finanziari" sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

7.13

IURLARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385"».

7.14

GAMBARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385"».

7.15

VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungerte il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legislativo 1 settembre 1993, n.385"».

7.16

PERRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: »intermediari finanziari«, sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* Finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

7.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"».

7.18

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario", con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

7.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le pa-

role: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

7.20

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

7.21

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) sono sostituite le parole: "nei limiti dell'importo" con le seguenti: "per l'importo di" e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "Eventuali risorse che residuino alla piena attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2018, 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi"».

7.22

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte le seguenti parole: "Le misure definite dal decreto indicato in apertura del presente comma consentono che le garanzie rilasciate dai confidi beneficiari possano essere contro garantite dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese ex legge n. 662 del 1996"».

7.23

GASPARRI

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«4. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore, a trentasei mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a sessanta mesi dalla data di emissione"».

7.24

BONFRISCO

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, D.L. vo446/1997"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.000.000;
2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000.

7.25

BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: - 3.000.000;
2018: - 3.000.000;
2019: - 3.000.000.

7.26

SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000.

7.27

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000.

7.28

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), possono indicare quale affidatario dei lavori altro consorzio di cui alla medesima disposizione di minore dimensione il quale dovrà a sua volta indicare il consorzio esecutore. Anche per i soggetti indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara"».

7.0.1

FABBRI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, SANGALLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese"».

Conseguentemente:

all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro».

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

7.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre in-

dennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.3

SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

7.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)*

1. All'art. 12 comma 1, lett. c) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni."».

7.0.5

DI GIACOMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)*

1. All'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" *inserire le seguenti*: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in

possesso dei requisiti previsti all'art. 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, il. 385 e successive modificazioni.»

7.0.6

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)

1. All'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento».

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" inserire le seguenti: "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento".

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 128-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"».

7.0.7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4 Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla tabella «B» della presente legge».

Conseguentemente alla Tab. «B», voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.500.000;

2019: – 1.500.000;

2020: – 1.500.000.

7.0.8

Mario FERRARA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Industria 4.0 e Mezzogiorno – Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle infrastrutture Immate-

riali per lo Sviluppo industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia,

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I. S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

7.0.9

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale Impresa 4.0, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa, sono concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 3,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzati a sostenere i costi di struttura e di funzionamento, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, a condizione che i medesimi dispongano di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione e di erogazione dei predetti contributi.

3. L'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

7.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

7.0.11

CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

7.0.12 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispon-

gono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

7.0.12

BONFRISCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

7.0.13 (testo 2)

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:

2018: – 3.300.000;

2019: – 3.300.000;

2020: – 3.300.000.

7.0.13

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e

2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

7.0.14

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

7.0.15

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promessi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento-(UE) 2015/1 017, agli incubatori di *start-tup* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

7.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di-sistemi-delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) partecipa lo sviluppo e la-operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti commi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.17

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di confidi)

1. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro».

7.0.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.19

DI GIACOMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.20

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)*

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti"; aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

7.0.21

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 7-bis.***(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)*

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

7.0.22

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

7.0.23

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)

"1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

7.0.24

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 20.000.000.

7.0.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'impo-

sta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 20.000.000.

7.0.26

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n.27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
«voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 20.000.000.

8.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.2

VICECONTE

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.3

BONFRISCO

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.4

COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «A tutte le imprese», sono inserite le seguenti: «e studi professionali».

8.5

PERRONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

8.6

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

8.7

IURLARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

8.8

PERRONE

Al comma 2 sopprimere le parole: », pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

8.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

8.10

VICECONTE

Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.

8.11

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 2, le parole: «pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali» sono soppresse.

8.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, dopo le parole: «processi aziendali,» aggiungere le seguenti: «eco-innovazione ed economia circolare».

8.13

FABBRI, BORIOLI, FAVERO

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: «nell'Allegato 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro».

al comma 4 le parole: «in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro» sono soppresse.

8.14

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 4.

8.15

Elena FERRARA, DI GIORGI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Sono altresì ammesse al beneficio di cui al presente articolo le imprese culturali e creative, intendendosi come tali quelle tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità».

8.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 11, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro l'anno 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«12. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

8.0.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. Dopo il comma 4-ter, dell'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserire il seguente:

"4-quater. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuta un'eredità d'imposta annuale pari al costo complessivo effettivamente sostenuto in ciascun periodo d'imposta. Tale ammontare è riconosciuta mediante apposita certificazione rilasciata, entro il 31 marzo dell'anno successiva a quella in cui la spesa è stata sostenuta, dagli Istituti di credito eroganti il servizio di cui al presente articolo. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione di altre imposte dovute dagli esercenti attività d'impresa e dai lavoratori autonomi, senza soggiacere alle limitazioni di cui al decreto-legge n. 78/2010, o, in alternativa può essere aggetta di rim-

borso previo presentazione di apposita istanza Le modalità operative circa la fruibilità del eredita saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo 2018"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica dei «Ministeri dell’interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.2

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. Al comma 4, dell’articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti che effettuano l’attività eli vendita di prodotti e di prestazioni di servizi mediante pubblici esercizi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell’interno, della salute e della difesa» e del 90 per cento.

8.0.3

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamenti elettronici)

1. I commi 4 e 5, dell’articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono abrogati».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del «Ministero dell'interno, della salute e della difesa» del 90 per cento.

8.0.4

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contrasto di interessi)

1. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite con le parole: "4 per cento".

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.

8.0.5

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Perdite fiscali)

1. Dopo il comma 23, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

"23-bis. Il reddito dei periodi d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del presente articolo, è ridotto delle perdite conseguite nell'esercizio precedente"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.

8.0.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, è abrogato».

8.0.7

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Franchigia IRAP)

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 12.000, di euro 7.500, di euro 7.500 e di euro 5.000"».

Conseguentemente alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero dell'Interno, della Salute e della Difesa del 90 per cento.

8.0.8

RICCHIUTI, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, GATTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)

1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

"60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

61. le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima eli aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento ai di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni".

61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

8.0.9

FORNARO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari" al fine di erogare appositi contributi alle *start up*, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.

2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e

per la realizzazione dei prototipi previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:

- a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- b) le prestazioni dei professionisti;
- c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- d) le lavorazioni esterne connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
- e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al presente articolo non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 1 in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale in via alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2018 è pari a 5 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».

8.0.10

COLLINA, DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi e la produzione dei gas climalteranti di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, per gli investimenti in beni materiali nuovi e beni immateriali di cui all'elenco allegato, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

2. I beni di investimento di cui all'elenco allegato devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) centrali di produzione dei frigoriferi che utilizzano esclusivamente anidride carbonica e non utilizzano, per nessuno scopo, gas che abbiano un GWP maggiore di 150, dotate di almeno un *inverter* per la regolazione della velocità;

b) tutti i banchi espositivi in bassa temperatura di cui all'elenco allegato devono essere dotati di chiusure trasparenti; tutti i banchi espositivi orizzontali, semiverticali e verticali in bassa o media temperatura devono essere dotati di ventilatori con motori EC a basse perdite, illuminazione con tecnologia LED, valvole di laminazione a controllo elettronico; i banchi espositivi verticali in media temperatura, per almeno l'80 per cento del loro sviluppo lineare complessivo devono essere dotati di chiusure trasparenti, prive di resistenze elettriche;

c) le apparecchiature di cui all'elenco allegato devono rispondere ai vigenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro nonché prevedere un collegamento con il sistema di riscaldamento degli edifici all'interno dei quali sono collocati gli impianti al fine di favorire il recupero energetico per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per il riscaldamento, laddove sia economicamente giustificato».

Elenco

Beni funzionali alla eliminazione dei gas di cui al Regolamento UE n. 517/2014, «Stop all'Effetto Serra»; Apparecchiature fisse di refrigerazione utilizzate per la conservazione degli alimenti e costituiti dai seguenti componenti, collegati tra loro, ivi comprese le opere edili e impiantistiche necessarie a rendere finito e funzionante l'impianto:

1. Centrale di produzione del freddo.
2. Apparecchi per la condensazione.
3. Celle di conservazione.

4. Banchi espositivi.
 5. Sistemi di monitoraggio.
 6. Sistemi di controllo automatici, collegati con centrali di monitoraggio volte a verificare e garantire il costante corretto funzionamento degli impianti, comprensivi di sistemi di registrazione delle temperature delle celle frigorifere e/o dei banchi espositivi e della misura dei consumi di energia.
 7. Apparati per il recupero di calore ai fini della produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambiente, ivi compresi i relativi sistemi di controllo».
-

8.0.11

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Industria 4.0 per le piccole e medie imprese)

Il fondo di cui all'articolo 2.100 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 200 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Tale finanziamento è dedicato agli investimenti delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9 e articolo 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «130 milioni».

8.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "e di 10 milioni di euro per il 2018" con le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

9.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Potenziamento del sistema ITS*) – 1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per aumentare il numero di diplomati in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al processo Industria 4.0, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi erogati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementata di euro 40 milioni per l'anno 2018, euro 92 milioni per l'anno 2019 e di 144,5 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 92 milioni di euro per l'anno 2019 e 144,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei con-

tribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

9.2

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 5 milioni», con le seguenti: «è incrementato di 10 milioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

9.3

CERONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «13 milioni»;*
 - b) *alla fine del comma inserire le seguenti parole: «tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017»;*
 - c) *alla fine del comma, inserire il seguente periodo: «L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente».*
-

9.4

SANTINI, TOMASELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni»;*
- b) *al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», apportare le seguenti variazioni:
2018:-10.000.000.

9.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1 sostituire:

- 1) *le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*
- 2) *le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- 3) *le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018» e le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 300 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

9.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Promozione di corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM)

1. *Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo».*

Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro» e »330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro».

10.1

COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 2019» con le seguenti: «dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2818».

10.2

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: «sperimentali e»;*
- b) *ovunque ricorrono, sopprimerete parole: «su comma»;*
- c) *sostituire le parole: «ad alimentazione alternativa», con le seguenti «alimentati per mezzo dei combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;*
- d) *dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», sostituire le seguenti: «da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «Sperimentazione», con la seguente: «Promozione».

10.3

BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «innovativi di mobilità sostenibile,» aggiungere le seguenti: «anche destinati alle persone con disabilità motorie.».

10.4

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «mezzi su gomma ad alimentazione alternativa» sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

2) *dopo le parole: «mezzi di trasporto pubblico su gomma» sono aggiunte parole: «dei mezzi finalizzati al trasporto turistico»;*

3) *dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti parole: «Il Ministro del beni e delle attività culturali e del turismo».*

10.5

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «su gomma ad alimentazione alternativa» con le seguenti: «ad alimentazione elettrica, o ad alimentazione alternativa».

10.6

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «ad alimentazione alternativa» inserire le seguenti: «, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica,».

10.7

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo e secondo periodo, effettuati nelle aree del Mezzogiorno.».

10.8

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo periodo effettuati nelle aree del Mezzogiorno».

10.9

Giovanni MAURO

Al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «al presente articolo», aggiungere le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali».

10.10

CONSIGLIO, CROSIO, CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI, CANDIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). Ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema tranviario di Bergamo attraverso la realizzazione della linea T2 per la tratta Bergamo-Villa d'Almè, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti motivazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2018»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

10.11

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera a).

1-ter. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo, avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni dall'efficacia delle convenzioni attuative di cui alla lettera a)».

10.12

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai

mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

10.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

1-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

10.14

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, FAVERO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema Idrico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la diffusione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di ri vendita dell’energia.

1-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 1-bis, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che incentivino l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica».

10.15

DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di incentivare nuove forme di mobilità e ridurre l’inquinamento in ambito urbano, sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo 168/2013, che possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione».

Conseguentemente, all’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione.

2-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al regolamento europeo 168/2013.

2-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categoria L1 e A equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiore a 25 km/h, il loro impegno non è soggetto a limitazioni.

2-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie L1 e B equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale

continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità fino a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni di età.

2-sexies. I velocipedi di cui ai due commi precedenti sono soggetti ad omologazione, nonchè alla copertura assicurativa RC famiglia e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica, né a tassa di proprietà.

2 sexties. I velocipedi devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a far percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili».

10.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2018-2020 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «di 250 milioni fino alla fine» *con le seguenti:* «di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

b) *alla Tabella, B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:* «Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 100.000.000;
2019: – 100.000.000;
2020: – 100.000.000».

10.17

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. All'articolo 17-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) alla ricerca sulle batterie nonché alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di metodologie innovative e sostenibili per il riutilizzo delle batterie a fine vita dei veicoli ovvero per il recupero e riciclo dei materiali presenti all'interno delle medesime batterie"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mobilità sostenibile» aggiungere, in fine, le seguenti: «e azioni di sostegno alla ricerca nel settore della mobilità sostenibile».

E conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 50.000.000;
2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000.

10.18

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-quinquies della legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.", aggiungere le seguenti: "Nelle more delle risultanze del tavolo di lavoro di cui sopra il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285" è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione

anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

10.19

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico, la tassa annuale dovuta per il possesso e lo stazionamento delle unità da di porto di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è ridotta del 20 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018.

10.20

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico attraverso una revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, è prevista l'esenzione dall'accisa per le società di *boat renting* di diritto italiano».

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

10.21

CONSIGLIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco nazionale dei soccorritori stradali di veicoli, a cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che intendono esercitare tale attività. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa col Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità relative all'iscrizione al registro».

10.22

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente.

«1-bis. Nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono destinati ulteriori 43 milioni di euro per il finanziamento dei 45 progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, e risultati ammissibili a cofinanziamento ma rientranti nella fase programmatica per insufficienza di fondi».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione pari a 43 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10.23

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dei progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, è ricompresa la pratica del *car pooling*, intesa come l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati il *car pooling* non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di Viag-

gio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti».

10.24

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

10.25

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2018 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interessati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 5.000.000.

10.26

Stefano ESPOSITO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 27, comma 12-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "di affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "di evidenza pubblica per l'affidamento"».

10.0.1

CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne)

1 Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nonché" è soppressa;
- b) dopo le parole: "ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

2 Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "nonché" è soppressa;
- b) dopo le parole: "su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima".

3 Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "con particolare riferimento alle autostrade del mare" sono aggiunte le seguenti: "e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f) dopo le parole: "strada-mare," sono aggiunte le seguenti: "strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,";

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima" sono aggiunte le seguenti: "e della modalità di trasporto per vie navigabili interne";

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole".

5 All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "all'articolo 3 della" sono sostituite con la seguente: "alla";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento UE n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare".

6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "servizi marittimi" sono aggiunte le seguenti: "o di navigazione interna";

b) dopo le parole: "48,9 milioni di euro per l'anno 2018." è aggiunto il seguente periodo: "Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge"».

Conseguentemente,:

a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6;

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

10.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Al fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di

euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. A decorrere dal 110 giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

6. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

10.0.3

TOSATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in case di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'Imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 315 milioni di euro a decorrere dal 2020».

10.0.4

RUTA, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Industria 4.0 per le imprese a reddito agrario)

1. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2 Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinanza n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5 e al relativo monitoraggio.

5. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.5

BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 501, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-*bis*. È consentito l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo anche attraverso le piattaforme digitali dell'economia della condivisione. Per le spese sostenute per il pagamento delle prestazioni occasionali di cui ai precedenti commi ottenute nell'ambito delle predette piattaforme, all'utilizzatore è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino ad un massimo di 2.500 euro. L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è riconosciuta, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede all'monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INSP non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire dell'agevolazione di cui al presente comma.

20-*ter*. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni nelle prestazioni di lavoro occasionale di cui al precedente comma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto un atto di indirizzo per la formazione di uno schema di convenzione tra l'INPS e i gestori delle predette piattaforme digitali"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

10.0.6

COMAROLI, CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di favorire la crescita, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, per contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi Strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020;

b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

10.0.7

CONSIGLIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, per favorire il ricambio generazionale delle micro e piccole imprese a conduzione familiare».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

10.0.8

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenze anteriore al 31 dicembre 2023 è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data alle concessioni in essere si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

10.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

1 Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 40 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 40.000.000.

10.0.10

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elet-

trica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati.

2. Ai maggiori oneri derivanti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

10.0.11

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sperimentazione della mobilità sostenibile)

1. All'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al comma 1, lettera *b*), capoverso 12-*bis*, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente":

"3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere *g*) e *m*), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera *g*), del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

10.0.12

PUGLISI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Per l'anno 2018 è istituito il Programma sperimentale di finanziamento alla ricerca applicata sulle città "Innovazione urbana", di seguito denominato "Programma", finalizzato all'individuazione di soluzioni ai problemi urbani basate sulla condivisione delle conoscenze, favorendo la creazione di relazioni permanenti tra il mondo della ricerca, le istituzioni del governo locale, le imprese pubbliche e private e gli altri protagonisti della vita delle città.

2. I progetti di ricerca ammissibili al Programma riguardano lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario.

3. La domanda di partecipazione al Programma deve essere necessariamente sottoscritta da un Comune con più di 200.000 abitanti o capoluogo di Città metropolitana, oppure da una Città metropolitana, da una Università o Ente pubblico di ricerca, da imprese partecipanti in forma singola o associata. Possono essere *partner* del progetto associazioni del volontariato e del Terzo settore, organizzazioni economiche e sociali, altri soggetti pubblici e privati. Ciascun progetto può essere finalizzato con un massimo di 50.000 euro.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da approvare entro il 31 gennaio 2018, verranno stabiliti:

a) le modalità di trasmissione delle domande al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica entro il 31 maggio 2018;

b) la costituzione, la composizione e il funzionamento di una commissione giudicatrice dei progetti presentati la quale sarà dotata di una Segreteria tecnica presso il medesimo Ministero;

c) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti contenente anche la descrizione dei loro costi complessivi e dei relativi tempi di attuazione;

d) i criteri per la valutazione dei progetti da parte della Commissione e di formazione della graduatoria, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali l'innovatività, il coinvolgimento dei *partner*, la misurabilità dei risultati, la trasferibilità, i costi direttamente sostenuti dai soggetti proponenti, l'esistenza di fonti di cofinanziamento;

e) la valutazione dei risultati ottenuti dal Programma ai fini di un suo possibile sviluppo.

5. Per l'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 1 milione di

euro per l'attuazione del Programma sperimentale di ricerca applicata sulle città "Innovazione urbana"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.0.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

1 Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2018, 5.032.000.000 per il 2019 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2020. Non trova applicazione, dal 2013, 11 comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/07/2013».

10.0.14

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Promozione delle Fonti rinnovabili)

1. È consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento tra aziende limitrofe attraverso reti private. Le misure valgono per tutti i nuovi interventi di potenza complessiva fino a 18 MW. La cessione dell'energia-elettrica è regolata da contratti consortili o di vendita diretta tra privati sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio. La produzione elettrica deve essere esclusivamente da fonti rinnovabili e da cogenerazione/microcogenerazione ad alto rendimento, eventualmente integrata con sistemi di accu-

muli. Se la configurazione è in grado di ridurre gli sbilanciamenti può beneficiare di un vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, di dispacciamento e di distribuzione. Gli interventi avranno la forma dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC) come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE. Con il gestore di rete sarà definito un contratto di immissione in rete con individuazione di una tolleranza massima nell'energia non auto-consumata e una riduzione della potenza impegnata in prelievo rispetto alla situazione precedente l'installazione degli impianti di produzione».

10.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi)

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

10.0.16

CROSIO, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 11, dopo le parole: "della Croce rossa" inserire le seguenti: "e

delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di primo soccorso sanitario"».

11.1

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

11.2

GUERRA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

11.3

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, PARENTE, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come *equity crowdfunding* e fondi *impact*."».

11.0.1

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Nuove disposizioni in materia di crediti deteriorati)*

1. Le persone fisiche e giuridiche, debtrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati "soggetti autorizzati all'esercizio del credito", le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.

2. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 1, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.

3. I debitori di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.

4. I destinatari della richiesta di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

5. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

6. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 1 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannun-

ciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 1, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

8. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 1, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato; ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

9. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.

10. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 9 può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.

11. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 9.

12. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 3 sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 2 e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.

13. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.

14. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debi-

tore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo».

11.0.2

COLLINA, TOMASELLI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. I commi 149-150-151 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208 come modificati dall'art. 3-*quater* del decreto-legge 29/12/2016 n. 243 sono sostituiti dai seguenti:

149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di emissioni gas ad effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica previsti dal "quadro per il clima e l'energia 2030" della EU, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno entro il 31/12/2027 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta è concesso, a scelta dei predetti esercenti, ed in alternativa a qualsiasi altra diversa forma di incentivazione, il diritto di fruire per ulteriori 5 anni di un incentivo sull'energia prodotta; con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L'incentivo sarà erogato dal GSE (Gestore Servizi energetici SpA) con le stesse modalità e sarà di valore pari al 90 per cento di quello riconosciuto allo stesso impianto nel periodo incentivato precedente alla estensione prevista dal comma 149. A tale proposito il GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, pubblica le modalità con cui gli esercenti potranno aderire, entro i successivi 30 giorni, alla opzione riconosciuta al precedente comma, dando poi evidenza scritta agli stessi, entro i successivi ulteriori 30 giorni, della nuova data di termine degli incentivi.

151. L'estensione del periodo incentivato di cui al comma 149 inizia, per ogni -singolo impianto, dal giorno successivo in cui cessa il periodo di incentivazione previgente ovvero, se successivo, da primo giorno del mese successivo al mese in cui il GSE rende evidenza scritta ad ogni singolo esercente di impianto della data di termine dell'incentivo di cui al comma 150».

11.0.3

SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è riassegnata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il *carbon leakage* indiretto", per il sostegno di settori o di sottosectori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo"».

11.0.4

TOMASELLI, SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, il 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è riassegnata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il *carbon leakage* indiretto", per il sostegno di settori o di sottosectori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della commissione (2012/C 158/04) — "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo"».

11.0.5

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione

pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

11.0.6

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, comma 5-novies dopo le parole: "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole: "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129";

b) All'articolo 100-ter, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio"».

11.0.7

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Esclusione Fondi Interprofessionali dal Bail In)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

11.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Esclusione Fondi Interprofessionali dal Bail In)*

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"h) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

11.0.9

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente

modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

11.0.10

TOMASELLI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stabili organizzazioni SIIQ e imposta sostitutiva ridotta al 5 per cento)

1. All'articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

12.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sopprimere l'articolo 12, e, di conseguenza, dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Equo compenso dei professionisti da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista un favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Al fine della determinazione dei parametri di cui al comma 2 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 mag-

gio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell’elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

12.2

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l’articolo.

12.3

BONFRISCO

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

12.0.1 (testo 2)

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-*novies*, dopo le parole "*investono prevalentemente in piccole e medie imprese*" sono aggiunte le parole "*e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129*".

b) all'articolo 50-*quinquies*, al comma 2, sono eliminate le parole: "*rappresentativi di capitale*";

c) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "*1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.*".

2. Nell'ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità.

3. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'art. 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 dopo le parole "*28 dicembre 2005 n. 262*" aggiungere le parole: "*L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato non rientrando tra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni sul pubblico impiego.*"».

12.0.1

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. All'articolo 1, comma 5-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole "investono prevalentemente in piccole e medie imprese" sono aggiunte le parole "e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129".

2. All'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio."».

12.0.2

CANDIANI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 10 gennaio 2018.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incre-

mentato di 70 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

12.0.3

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

13.1

GUERRA, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

13.2

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le particontraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 92, comma 1 della presente legge.

13.3

CASSINELLI, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma che precede si applica a tutti i rapporti tributari non esauriti».

13.4

Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."».

13.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."».

13.6

Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».

13.7

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

13.8

TOMASELLI, ASTORRE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nel senso che ai fondi di investimento alternativo immobiliare continua ad applicarsi l'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

13.9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e consequenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018.

13.10

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

13.11

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 13 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini dell'imposta di registro, a decorrere dall'anno 2018, agli immobili convenzionati ai sensi della normativa urbanistica vigente per la Provincia di Bolzano, in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo in vigore alla data del 10 gennaio 2014, si applica, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota ridotta, purché gli immobili non abbiano i requisiti di case di abitazione di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio"».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.0.1

COMPAGNA, DI GIACOMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'importo di reddito complessivo indicato all'articolo 13, comma 5, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a 8.000 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 1.060 milioni di euro per l'anno 2019 e 630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020-si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni di parte corrente del bilancio dello stato, ad esclusione delle spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fatta eccezione per le spese relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro" e "Tutela della salute, difesa e sicurezza"».

13.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Introduzione del regime di reverse chance a carico dei compra oro)*

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine

del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato"».

13.0.3

DONNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il processo amministrativo)

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e dal decreto legislativo 20 dicembre-2009, n. 199, non è dovuto alcun contributo. Per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per incorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n.241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nonché per i ricorsi relativi al diritto di accesso civico connessi all'inadempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013; n. 33".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ricorsi proposti a far data dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è autorizzata la spesa di euro 30 milioni a favore del Ministero della giustizia per l'efficienza del processo amministrativo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

13.0.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:***«Art. 13-bis.***(IVA Leasing finanziario)*

1. All'articolo 2, secondo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le locazioni finanziarie per le quali alla scadenza del contratto è prestabilito un prezzo inferiore al valore normale del bene;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contratti di locazione finanziaria conclusi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.1

RICCHIUTI

*Sopprimere l'articolo.***14.2**

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «procedura di ammissione alla quotazione», inserire le seguenti: «, ovvero ammissione di obbligazioni alla quotazione».

Conseguentemente, allo stesso comma, in fine, sostituire le parole: «per la predetta finalità», con le seguenti: «per la predetta finalità».

14.3

MARINELLO, VICECONTE

Dopo il comma 3, inserite il seguente:

«3-bis. I soggetti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez. A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legisla-

tivo n. 58 del 1998 nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 e i soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez. A sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari autonomi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente all'attività svolta dai soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sez. A quando gli stessi operano in forma societaria».

14.4

DEL BARBA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative la possibilità di acquistare le perdite delle *start-up* partecipate, al comma 76 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo le parole: "scambio di informazioni" sono inserite le seguenti: "ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2018, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e che alla data del 10 novembre 2017 risultavano iscritte al Registro delle imprese di cui al comma 8 articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018».

14.5

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: "alle imprese alberghiere" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «245».

14.0.1

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rito davanti al tribunale in composizione monocratica)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"CAPO III-bis.

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 281-ter.

(Norme applicabili)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di Decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art 281-quater.

(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies.

(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies

(Decisione e impugnazione)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore la sentenza è comunicata anche alla parte non costituita"

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica;

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*";

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica." e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 102-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito "istituti di credito" ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata ac-

quisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni ana-

lisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di Credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'Immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, atti-

vità dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»

14.0.3

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo L'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per spese per la bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente)

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori dal rischio amianto, e quindi di insorgenza delle patologie

asbesto correlate, di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla direttiva: 477/83/CEE del Consiglio con la bonifica dei siti con presenza di amianto, attraverso la rimozione dei materiali che lo contengono, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo d'imposta successivo a quello di effettivo sostenimento degli oneri. Le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui si verifica l'effettivo pagamento. Il beneficio si applica alle spese relative agli interventi effettuati con decorrenza dal 10 gennaio 2018, sostenute a partire dalla medesima data e a condizione che gli interventi agevolati siano effettivamente realizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo complessivo annuale di un milione di euro. In caso di necessità e urgenza e per far fronte a calamità naturali e altri eventi eccezionali, che devono essere indicati in un apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e Finanza entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si potrà derogare a tale limite.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2001, n. 244. Non si applica il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 10 gennaio 2014 e non è soggetto alla limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

5. La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento delle spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e sostituisce a quest'ultimo nella medesima posizione. La cessione del credito in esame deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all'Agenzia delle entrate. Non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata; in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento. Il cessionario, a sua volta, può utilizzare il credito ceduto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ossia in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1999. Ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario. Nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all'Agenzia delle entrate deve essere indicato ogni elemento utile per consentire alla messa di verificare il corretto uso. In particolare, deve essere specificato il credito d'imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d'imposta in cui il credito viene ad esistenza.

7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

9. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, oltre agli interventi e alle spese effettivamente agevolabili, le modalità e termini per la concessione del credito d'imposta ai titolari di reddito d'impresa, a seguito d'istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la cessione, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo poste a protezione della salute dei lavoratori dal rischio amianto con la concreta attuazione della bonifica, ed il riconoscimento di un apposito credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non costituiscono aiuto di Stato.

L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.

Art. 14-*ter*.

(Agevolazioni per interventi di bonifica dall'amianto)

1. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-octies*), dopo le parole: "all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa" sono aggiunte le seguenti: ", alla bonifica dell'amianto";

b) dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere, anche non universitarie, finalizzate alla bonifica dell'amianto. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Per le spese sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su unità immobiliari residenziali e non residenziali, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 75 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 120.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita da cinque a dieci quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma, realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. La scelta del numero delle rate è irrevocabile e deve essere manifestata nella dichiarazione dei redditi in cui si considera in detrazione la prima rata.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano nella misura dell'80 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 120.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati; con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: 'ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 65 e 66'.

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: 'sono deducibili nel limite del 96 per cento dell'ammontare' sono sostituite con le seguenti: 'sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare'.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.';
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: 'nella misura del 96 per cento del loro ammontare' sono sostituite con le seguenti: 'nella misura dell'82 per cento del loro ammontare';
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: 'nella misura del 96 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura dell'82 per cento'.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

14.0.4 (testo 2)

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito di imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti)

1. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020; un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 3.

2. Tra le spese di cui al comma 1 rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazioni per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di ap-

plicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 1, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 190 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

6. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 5 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

7. Il fondo di cui al comma 5 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

8. I prodotti di cui al comma 7 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 5, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 5, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 14-*ter*.

Art. 14-ter.

(Soppressione di agevolazioni fiscali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi».

14.0.4

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito di imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti)

1. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020; un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 3.

2. Tra le spese di cui al comma 1 rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazione per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 1, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente il Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti, con una dotazione annua di 190 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato a misure di prevenzione della produzione di rifiuti e al recupero delle plastiche miste da raccolta differenziata, con particolare riferimento alla progettazione eco-compatibile, allo sviluppo delle tecnologie per l'utilizzo delle bioplastiche e alla riduzione dell'uso di materiali non riciclabili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui al comma 1. Le risorse annue che, a seguito del monitoraggio, non risultano utilizzate in ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono destinate a finanziare il fondo di cui al presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 14-ter.

Art. 14-ter.

(Soppressione di agevolazioni fiscali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi».

14.0.5

FORNARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per le imprese di settore termale)

1. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari a 150 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020.

2. il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.080 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 5.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109; comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «245 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro».

14.0.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
o da fonte solare fotovoltaica)*

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 10 gennaio 2009.

2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 6 agosto 2010, del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

14.0.7

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Poteri del Gestore dei servizi energetici)

1. Il comma 3 dell'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, applica una decurtazione proporzionale della tariffa o dell'incentivo che tenga motivatamente conto della gravità della violazione e delle caratteristiche dell'impianto. I controlli sono definitivi e non possono essere ripetuti per duplicare verifiche già effettuate. La misura della decurtazione è ridotta qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico aggiorna l'elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014 individuando, per ogni tipologia di violazione, il minimo e il massimo della sanzione applicabile"».

14.0.8

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)

1. Sostituire l'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 con il seguente:

"Art. 7 - *(Fallimento del cedente)*. – 1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'art.

67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».

14.0.9

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)

1. L'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituito con il seguente:

«Art. 7 - (*Fallimento del cedente*). – 1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.

4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3."».

14.0.10

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "nell'anno anteriore" con le seguenti: "nei sei mesi anteriori";

b) sopprimere le parole "e prima della scadenza del credito ceduto"».

14.0.11

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di revocatoria della cessione di credito contro corrispettivo in denaro)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "nell'anno anteriore" sono sostituite con le seguenti "nei sei mesi anteriori";

b) le parole "e prima della scadenza del credito ceduto" sono soppresse».

14.0.12

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito)

1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

2. Entro il 31 dicembre 2018, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2017. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore ai maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditore.

5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua

capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del precedente comma 2, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2017, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui ai commi precedenti, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2017. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017.

11. In tutti casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi del presente articolo, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.

12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è tenuta ad informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo un pagamento casi avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

14.0.13

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 14-bis.

(Fondo Centrale di Garanzia)

1. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "l'importo massimo garantito dal Fondo per singola Impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

14.0.14

PERRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 2017, sono destinati, netta misura del 5 per cento, a sostenere l'operatività della sezione speciale e per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

2. All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

14.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla controgaranzia a prima richiesta a valere su fondi propri prestata dalle società finanziarie di cui all'articolo 24, del decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, a favore dei confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca"».

14.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

(Ambito di applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2017)

1. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia; sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizza all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro».

14.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Sostegno agli Investimenti delle PMI)*

1. Alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia da parte delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è destinato un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, finalizzati alla crescita dimensionale d'impresa, alla digitalizzazione dei processi operativi aziendali, all'incremento della produttività e dell'occupazione. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2018. Tali disponibilità, qualora insufficienti, possono essere incrementate a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse».

14.0.18

COMAROLI, ARRIGONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)*

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.20

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono destinati, nella misura del 5 per cento, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione Speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.».

14.0.22

GAMBARO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.».

14.0.23

IURLARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.24

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento dotazione del fondo di garanzia per le PMI sezione speciale autotrasporto)

1. Gli incrementi della dotazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recati dall'articolo 9 del D.L. 148/2017, sono destinati, nella misura del 5%, a sostenere l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009».

14.0.25

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, è applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

2. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "del canone mensile, nonché".

5. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

14.0.26

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

14.0.27

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di carburanti per motori, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.

2. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 1 che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: "di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché".

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

14.0.28

COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere Il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente, riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.29

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche alla disciplina della riserva di proprietà)

1. All'articolo 1524 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere stipulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.

La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.

Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o

di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo – o di produzione dell'altro bene mobile registrato – ed al suo stato di conservazione.

Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stata venduto o acquisito in proprietà"».

14.0.30

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Single tax rate)

1. Al fine di semplificare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle ritenute fiscali da parte dei datori di lavoro, i sostituti di imposta possono richiedere di accedere al regime opzionale di versamento *single tax rate*.

2. Con l'opzione di cui al precedente comma, il sostituto di imposta versa direttamente all'Agenzia delle Entrate presso gli sportelli abilitati, attraverso un unico modello e in un'unica soluzione mensile, l'intero importo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, comprensive dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, relative ad ogni dipendente.

3. L'Agenzia delle entrate provvede a versare, al netto delle trattenute Irpef dovute allo Stato, i rispettivi importi spettanti agli enti previdenziali ed assistenziali, per la parte dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché agli enti locali e regionali, per la parte delle addizionali Irpef comunale e regionale.

4. Resta ferma la possibilità per il sostituto di imposta di continuare ad effettuare i versamenti secondo le modalità previste dalla legislazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

14.0.31

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrono, sono stabilite nella misura del 13 per cento.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 195 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

14.0.32

TOMASELLI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni sull'incarico di esperto indipendente)

1. All'articolo 39, comma *d*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento di incarichi di valutazione e non estimativi nei confronti del gestore, delle società da esso controllate o che lo controllano, nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo qualora i corrispettivi ricevuti da questi ultimi superino il dieci per cento del totale complessivo dei ricavi dell'ultimo esercizio chiuso. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'incarico. Per incarichi non estimativi si intendono le attività di:

I) verifica e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;

- II) amministrazione di immobili;
- III) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- IV) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;
- V) intermediazione immobiliare.

L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta"».

14.0.33

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) passività nei confronti delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

14.0.34

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di società partecipate)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate"».

15.1

CASALETTO

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Abolizione della Tobin tax)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere i commi da 491 a 499.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede riduzione pari al 40 per cento dei finanziamenti di parte corrente, ad esclusione di quelli riferibili a fattori di spesa per oneri inderogabili disposti alla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 21, comma 12-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

15.0.2

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate; ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica anche di tipo semplificato.";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

016.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Premettere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di startup e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente con il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del la voto e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato

per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinate ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

6. Entro il limite massimo di 16.000 milioni di euro per l'anno 2018, di 17.000 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18.000 milioni di euro per l'anno 2020, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono i risparmi e le maggiori entrate, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20 del presente articolo nonché dai risparmi o dalle maggiori entrate derivanti dalla soppressione degli articoli 5 e 12 della presente legge e dal riversamento al predetto Fondo degli accantonamenti per l'anno 2018 delle Tabelle A e B di cui all'articolo 94. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

7. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate quota parte delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge, pari a 3.040 milioni di euro per l'anno 2018, 4.440 milioni di euro per l'anno 2019 e 5.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».

9. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto del-

l'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

10. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 9.

12. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

13. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

14. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

15. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

16. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492 le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1^o gennaio 2018:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

20. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria",;

b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";

21. Le maggiori entrate realizzate nel triennio 2018-2020 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente gli articoli 5 e 12 sono soppressi, e alle Tabelle A e B di cui all'articolo 94 gli accantonamenti relativi all'anno 2018 sono soppressi.

16.1

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese e promuovere l'occupazione stabile nel mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che a decorrere dal 10 gennaio 2018, garantiscono il livello di occupazione medio fatto registrare negli ultimi cinque anni, al netto dei pensionamenti e dimissioni volontarie, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a settemila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero spetta alle imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva.

3. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non o abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione, vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

16.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica sopprimere la parola: «giovanile»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la parola: «giovanile»;*
- c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:*

«L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

d) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 1 a 3».

16.3

DONNO

Dopo le parole: «datori di lavoro privati», *ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti:* «, anche del settore agricolo,».

16.4

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI

Sostituire ovunque ricorrono le parole: «tempo indeterminato» *con le seguenti:* «tempo pieno e indeterminato».

16.5

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «del 50 per cento», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;*

c) *al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. -208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

16.6

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «del 50 per cento», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro»;*

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,»;*

c) *al comma 9, alinea, sostituire le parole da: «è elevato», fino a: «base annua e», con le seguenti: «è riconosciuto, fermo restando».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. -208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.7

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. È consentita l'apposizione di un termine alla durata nel contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.».

16.8

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole "a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", con contratto di lavoro intermittente, di somministrazione di lavoro e di collaborazione organizzata dal committente"».

Conseguentemente,

alla rubrica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di tipologie temporanee».

16.9

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «trentacinquesimo»;*

b) *sopprimere le parole da: «e non siano stati occupati» fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente al comma 3 sostituire la parola «trentacinquesimo» con la seguente: «quarantesimo».

16.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» inserire le seguenti: «e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le

agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» *inserire le seguenti:* «e soggetti di età superiore ai 30 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

16.12

RICCHIUTI, GATTI

Al comma 2, dopo le parole: «non abbiano compiuto il trentesimo anno di età» *aggiungere le seguenti:* «e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

16.13

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trentesima anno di età,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero a soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.14 (testo 2)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «o con altro datore di lavoro seguenti» inserire le seguenti: «nei sei mesi precedenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 70.000.000.

16.14

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo le parole: «o con altro datore di lavoro seguenti» inserire le seguenti: «nei sei mesi precedenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 70.000.000.

16.15

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "Sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";*
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'impasta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.16

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

16.17

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro che assumono, indipendentemente dal requisito anagrafico, lavoratori con almeno 3 figli a carico e in situazione di disoccupazione da almeno 6 mesi».

16.18

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi».

16.19

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto nella misura del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:***«Art. 84-bis.***(Imposta di bollo money transfer)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari; le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.20

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento

sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica.

2-ter. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati.;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.».

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le assunzioni effettuate prima del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 50 per cento nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore. Nei casi di conversione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 35 per cento».

16.22

RICCHIUTI, GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato».

16.23

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 3, sostituire le parole: «in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «senza limiti di età».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutti gli importi fatta eccezione per la rubrica del «Ministero degli affari esteri», del 90 per cento.

Sopprimere l'articolo 92.

16.24

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «ferme restando le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite le seguenti: «e non risultino occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 2 le parole: «dal comma 4» sono sostituite le parole: «dai commi 3 e 4».

16.25

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle assunzioni effettuate entro la data del 31 dicembre 2018; l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata nei presente disegno di legge».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.26

RICCHIUTI, GATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento alle assunzioni entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata ad presente disegno di legge».

16.27

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 4, sostituire le parole: «il periodo residuo utile alla piena fruizione» *con le seguenti:* «un periodo pari a ventiquattro mesi».

16.28

SANTINI, TOMASELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi a lavoratori inquadrati con la medesima qualifica dei lavoratori che si intende assumere con l'esonero di cui al comma 1 nella medesima unità produttiva».

16.29

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI

Al comma 5, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa».

Conseguentemente, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa»;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi».*

16.30 (testo 2)

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 5, sostituire le parole: «nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «di lavoratori con le medesime mansioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui».

16.30

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 5, sostituire le parole: «nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «con le medesime mansioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.31

GOTOR, RICCHIUTI, FORNARO

Sopprimere il comma 6.

16.32

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei trentasei mesi successivi».

16.33

GATTI, GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 1 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio».

16.34

DE PETRIS, GUERRA, BAROZZINO, RICCHIUTI, PETRAGLIA, FORNARO, CERVELLINI, PEGORER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito».

16.35

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, al trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.36

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 38 milioni di euro a decorrere dal 2020».

16.37

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «184 milioni».

16.38

VICARI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni, pari a 146 milioni di euro nel 2019 e a 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

16.39

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 7 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 146 milioni di euro per l'anno 2019 e per 292 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.40

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattromesi».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 146 milioni di euro nel 2019 e per 292 milioni a partire dal 2020.

16.41

PERRONE

Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

16.42

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 7 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

16.43

IURLARO

Al comma 7 sostituire le parole «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

16.44

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

16.45

CANDIANI, COMAROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

16.46

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'esonero di cui al presente articolo riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive.».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

16.47

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Si istituisce un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di laboratori per la formazione all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica utile all'occupabilità dei giovani che non abbiano compiuto i trenta anni di età con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 16 milioni di

euro per l'anno 2019, a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 94 milioni di euro per l'anno 2021, a 122 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 131 milioni di euro per l'anno 2023».

16.48

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

2019:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000;

2020:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

16.49

PERRONE

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 91 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

16.50

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del Decreto Legislativo n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.51

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.52

GAMBARO

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.53

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.54

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.55

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.56

IURLARO

Al comma 9 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,»;

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione

del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.57

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 9 dopo le parole «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,».

16.58

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23,» aggiungere le seguenti: «ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante».

16.59

CERONI

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio» con le seguenti: «a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio»;*

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro» con le seguenti: «soggetti in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto»;*

c) *aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis) giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca».

16.60

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 9, lettera a) dopo le parole: «scuola-lavoro» inserire le seguenti: «se coerente con il corso di studi seguito dallo studente».

16.61

BIGNAMI

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio Decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare, o sono figli di *caregiver* familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera *a*) non operano nei confronti degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo».

16.62

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 9, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.63

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendi-

stato professionalizzante, ai sensi dell'art. 43, comma 9, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

16.64

SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'esonero di cui al comma 9 si applica anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato tra quelli indicati al comma 9, lettera b), in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 31. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6».

Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 110.000;

2019: – 1.540.000;

2020: – 4.180.000.

16.65

SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di prosecuzione a tempo indeterminato di uno dei rapporti di apprendistato indicati dal comma 9, lettera b), se il giovane assunto ha svolto anche attività di alternanza con le modalità di cui al comma 9, lettera a) presso il medesimo datore di lavoro, l'esonero di cui al comma 9 è elevato a 6.000 euro su base annua. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 31. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, stimate in 6,8 milioni di euro per il 2018, 20,3 milioni di euro per il 2019 e 33,8 milioni di euro per il 2020, sono destinate al finanziamento di misure per l'incentivazione dell'occupazione giovanile. A tal fine, le predette

risorse sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

16.66

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis) All'articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre del 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio," sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dall'anno 2018".».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui».

16.67

PEZZOPANE, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica alle imprese di *call center* che siano in possesso della certificazione di qualità, finalizzata ad attestare la sussistenza di specifici requisiti di qualità ed in particolare:

a) il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi connessi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), relativo al personale impiegato nei servizi di *contact center*, e comunque secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) l'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore adottati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) l'utilizzo di personale qualificato, debitamente formato e aggiornata, in relazione agli specifici servizi richiesti dai committenti.

Ai fini del rilascio della certificazione è costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un «Osservatorio nazionale permanente per il settore dei *call-center*», di seguito denominato «Osservatorio».

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione normativa, economica e occupazionale, nazionale ed europea, nonché l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di *call center*;

b) analizzare le problematiche complessive che investono il settore e coordinare gli eventuali tavoli tecnico-istituzionali attivati sui singoli aspetti, al fine di individuare specifiche misure di sostegno di politica industriale e fiscale nonché le aree prioritarie di intervento, anche legislativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178;

c) emanare linee guida generali per l'adozione di corretti, trasparenti ed efficaci modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di *contact center*, nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di *call center*;

d) predisporre, nel rispetto della normativa in materia di consumo e di protezione dei dati personali, un apposito codice etico di condotta che le imprese di *call center* devono obbligatoriamente adottare e rispettare nell'erogazione dei servizi di *contact center* nonché nei rapporti con i committenti, con i consumatori e con i terzi, individuando altresì le sanzioni in caso di inosservanza;

e) attivare un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al monitoraggio e alla gestione di eventuali crisi aziendali garantendo soluzioni strutturali concordate, attraverso procedure di consultazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;

f) elaborare un programma annuale di interventi specifici finalizzati a incentivare l'occupazione e a sostenere le spese per la ricerca, l'innovazione e il processo di digitalizzazione nel settore dei *call center*;

g) promuovere ogni opportuna iniziativa a sostegno del settore, anche attraverso attività coordinate di formazione, qualificazione e aggiornamento destinate agli operatori.

Nell'espletamento dei compiti di cui al presente comma, l'Osservatorio si avvale della collaborazione delle associazioni nazionali di categoria,

anche recependo esperienze e azioni già avviate o realizzate per gli aspetti connessi alle sue competenze.

Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che esso sia composto, in misura paritetica, da rappresentanti designati rispettivamente:

- a) dai Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
- b) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) dalle associazioni e dalle organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d) dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità nazionale anticorruzione nonché di altri enti e istituzioni pubblici o privati.

L'Osservatorio, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Nell'ambito dell'Osservatorio di cui al presente, comma, è costituito un Organismo nazionale di controllo e di certificazione, di seguito denominato «Organismo», volte ad accreditare le imprese abilitate al rilascio della certificazione di qualità, sulla base di determinati requisiti individuati con apposito regolamento. Il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la composizione, la durata, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo, prevedendo, in particolare, che esso sia composto altresì dai rappresentanti delle associazioni di imprese di *call-center* e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dai rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali e dai rappresentanti della committenza.

Le imprese accreditate ai sensi del presente comma rilasciano la certificazione alle imprese di *call center* che siano in possesso di specifici

requisiti, individuati con il regolamento di cui al presente comma volti a garantire *standard* adeguati e omogenei dei servizi da erogare, anche in coerenza con la normativa europea e nel rispetto dei principi generali di cui al primo capoverso del presente comma. L'Organismo effettua controlli periodici sulla sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità di cui al presente comma e, in caso di inosservanza, irroga le sanzioni previste dal regolamento ministeriale».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».

16.68

MOSCARDELLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di rendere permanente la riduzione del costo del lavoro sui contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, decorso il periodo agevolato di cui al precedente comma 1, viene riconosciuto ai datori di lavoro con riferimento ad ogni unità lavorativa assunta in forza degli incentivi di cui al presente articolo, una deduzione d'imposta nella misura del 5 per cento degli oneri contributivi previdenziali dovuti a regime».

Conseguentemente, all'articolo 77, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2011 all'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nelle seguenti percentuali: a) 100 per cento delle somme versate fino ad un reddito complessivo di euro 15.000,00; b) 90 per cento delle somme versate quando un reddito complessivo non è superiore ad euro 28.000,00; c) 80 per cento delle somme versate quando un reddito complessivo non è superiore ad euro 55.000,00; d) 70 per cento delle somme versate quando il reddito non è superiore ad euro 75.000,00; e) 60 per cento delle somme versate quando il reddito è superiore ad euro 75.000,00. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,

n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni nei limiti ivi stabiliti"».

16.69

Giovanni MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "sono fatti salvi", sono aggiunte le seguenti: "con qualunque statuizione"».

Conseguentemente, al medesimo comma 8-bis, sopprimere le parole: «salva proroga motivata», sostituire le parole: «già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali», con le seguenti: «ed in corso alla data del 31 agosto 2013, per l'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali».

16.70

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al medesimo fine di cui al comma 1 ed al conseguente fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

16.71

MILO, AIELLO, MANCUSO, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le Aziende del Servizio sanitario nazionale, possono assumere nuovo personale medico, con contratto a lavoro subordinato a tempo indeterminato, a

condizione che le relative piante organiche siano ridotte di un numero pari al triplo delle nuove assunzioni. A tal fine potranno consentire, su richiesta, al pensionamento dei loro dirigenti medico che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni, con una contribuzione pari a 41 anni di contributi versamenti o accreditati e una distanza massima di 2 anni e 6 mesi dal conseguimento della pensione».

16.72

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

16.73

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

16.74

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.75

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entra in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

16.76

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

16.77

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Sono destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità da stabilire con successivo decreto del Ministro del la-

voro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per lo copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementate dall'articolo 92 della presente legge».

16.78

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».

16.79

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma:6, sopprimere le seguenti parole: "Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e,"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «240».

16.80

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati attualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.81

PERRONE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 185, comma 1 lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per lo qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

16.82

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 11 lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

16.83

GAMBARO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

16.84

IURLARO

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinati annualmente a decorrere dall'anno 2018, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 milioni di euro per

la copertura dei costi di tutoraggio aziendale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore».

16.85

NACCARATO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'Amministrazione economico-finanziaria, in via straordinaria, per gli anni 2018 e 2019 per fronteggiare la necessità di coprire il maggior numero di posti vacanti e per una maggiore riduzione della spesa, è autorizzata, nel rispetto dei limiti assunzionali allo scorrimento delle graduatorie relative a procedure concorsuali interne bandite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009».

16.0.1

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando la quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Tale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo, l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studi; studenti che hanno svolto presso il medesimo

datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro: a) pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107; b) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza, ovvero di *stage* aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrino nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015, all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008; d) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari, l'esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire, l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ex articolo 43 comma 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

16.0.2

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 308, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e favorire le transizioni occupazionali dei giovani, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 10 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari

a 3.250 euro su base annuale esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione ovvero di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro:

a) pari almeno al 30 per cento del monte ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto annualmente per le attività di alternanza ovvero di *stage* aziendale previsti dai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale che non rientrino nella sperimentazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 24 settembre 2015; all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) pari almeno al 30 per cento del monte ore previste per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008;

d) pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari l'esonero si applica Inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione la tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o di ricerca, della durata minima di sei mesi. Obiettivo dell'intervento garantire l'accesso all'esonero contributivo strutturale alle imprese che assumano giovani che abbiano svolto percorsi di alternanza o apprendistato integrati nell'ambito di percorsi scolastici ovvero di formazione e istruzione professionale anche di competenza regionale. L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione *ex* articolo 43 comma 9 del d.lgs 15 giugno 2015, n. 81 e nei casi di prosecuzione del contratto di apprendistato, al termine del periodo formativo in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"».

16.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 10 gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2022 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera *a*) e *c*) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 10.368.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.368.000 di euro per l'anno 2018 e 10.368.000 di euro per ciascuno degli anni del periodo 2019-2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018 per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, fermo restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

16.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 5.760.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 gennaio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.760.000 di euro per l'anno 2018 e 5.760.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 luglio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione nella misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

16.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

16.0.6

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301 è ridotto di 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

16.0.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

16.0.8

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di con-

tratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e per 99 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.0.9

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

16.0.10

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.11

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.12

IURLARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto per le assunzioni in apprendistato nelle micro imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.14

Mauro Maria MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.15

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Incentivi all'assunzione in apprendistato)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

16.0.17

GUERRA, DE PETRIS, GATTI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, PETRAGLIA, RICCHIUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Tirocini)*

1. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

16.0.18

MARIO MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento a regime del «sistema duale»)

1. A decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

2. All'articolo 32, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "«a titolo sperimentale" e le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)";

d) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio", sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dall'anno 2018"; le lettere a), b) e c) sono sostituite dal seguente periodo: "Ai relativi oneri

si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera A della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5 milioni di euro con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)».

16.0.19

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento del sistema duale)

1. A decorrere dall'anno 2018 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:

a) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; conseguentemente, all'articolo 32, comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole «" fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse; al comma 3, primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni una quota non inferiore al 75 per cento alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore";

al comma 6 è aggiunto il comma 6-bis: "Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 5 milioni di euro annui, e dal comma 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 32,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

al comma 8, primo periodo, le parole "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio," sono soppresse; al secondo periodo le parole "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018"; le lettere a), b) e c) sono sostituite da: "Ai relativi oneri si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 2,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 68 comma 4 lettera a della legge 17 maggio 1999, n. 144 e quanto a 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

16.0.20

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Promozione del sistema duale italiano)

1. Al fine di promuovere le tipologie di apprendistato che realizzano i percorsi di formazione duale, a decorrere dal 10 gennaio 2018 è riconosciuto il complessivo esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e di ricerca, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 773 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi compresi fra le parole "con effetto" e "successivi al secondo" sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole «24.600» e «26.600 euro» con le seguenti: «24.500» e «26.500».

16.0.21

LIUZZI, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuata a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

16.0.22

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo deter-

minato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

16.0.23

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

(Sui benefici riconosciuti alle vittime del terrosismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-*bis*, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 10 settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-*quater*. A decorrere dal 10 gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5% si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 10 gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano

presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalide, con decorrenza economica dal 10 gennaio 2014»;

2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 10 gennaio 2014";

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DPR n. 181/2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "art. 7. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

Conseguentemente:

*alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

16.0.24

FABBRI, RUSSO, AMATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.0.25

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ulteriore incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)

1. Al termine del periodo di trentasei mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16, nel caso il datore di lavoro operi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, una nuova assunzione di personale a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla media occupazionale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nei trentasei mesi precedenti tale assunzione, l'esonero di cui al medesimo articolo 16 è riconosciuto per ulteriori dodici mesi nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.0.26

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizione normativa in tema di trattamento economico dei dipendenti trasferiti per mobilità volontaria presso i comuni delle isole minori)

I dipendenti trasferiti per mobilità volontaria presso i comuni delle isole minori possono mantenere il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali e sempre che tale facoltà sia espressamente prevista dal bando di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni».

16.0.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure a favore delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-bis) per attività a favore delle famiglie della comunità".

c) al comma 13, sono soppresse le parole: "o saltuarie di ridotta entità".

d) al comma 14 è abrogata la lettera a)».

16.0.28

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Incentivo strutturale all'occupazione di genitori con più di tre figli)

1. In osservanza degli art. 1, 31, 35 e 37 della Costituzione, nell'intento di eliminare le discriminazioni sociali ed economiche a cui sono soggette le famiglie con figli ed affinché possano adempiere al loro prezioso ruolo educativo e procreativo mediante un libero accesso e/o reintegro nel mondo del lavoro, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 gennaio 2018, assumono genitori con almeno 4 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi, è riconosciuto, per un periodo massima di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP – 2.000.000;

CS – 2.600.000;

2019:

CP – 1.500.000;

CS – 1.500.000;

2020:

CP – 1.500.000;

CS – 1.500.000.

16.0.29

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Applicazione del regime speciale di tassazione in favore di lavoratori rimpatriati che intraprendono attività di lavoro autonomo)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 159 è sostituito dal seguente:

"159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150, per il quale vige la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni"».

16.0.30

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contribuzione figurativa a favore degli obiettori totali)

1. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

2. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione a decorrere dal 10 gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

16.0.31

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23)

1. Al fine di rafforzare il mercato del lavoro e di garantire tutele reali in caso di licenziamenti individuali e collettivi illegittimi, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 è abrogato.

Art. 16-ter.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – *(Tutela del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo)* –1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai,

impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il regime di tutela nel caso di licenziamento è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza di motivazione, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per la violazione della procedura di cui all'articolo 7, o con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché:

a) discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;

b) accerta il difetto di giustificazione, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore;

c) intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile, per ritorsione o rappresaglia, in concomitanza con il matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

d) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi di lavoro o dei codici disciplinari applicabili;

e) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

f) accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento o per aver accertato nel corso del giudizio che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui alle lettere da *a)* a *e)* del presente comma.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna altresì il datore di lavoro:

a) al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui è stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tale fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di allontanamento dal lavoro, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

b) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano a un'altra gestione previdenziale, essi sono imputati, d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro;

c) al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione;

d) nel caso di licenziamento discriminatorio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f):

1) al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendente di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento mantenuto dal datore di lavoro in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa;

2) alla pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile o dell'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150.

4. In tutti i casi in cui il giudice ha ordinato la reintegrazione ai sensi del comma 2, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto del lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta

indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

5. Nei casi diversi da quelli del presente articolo, comma 1, lettera *f*), quando il giudice accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostra di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con il limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

a) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;

b) in alternativa, e con l'obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i datoti di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, tenuto conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

6. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice di merito può disporre con ordinanza, quando ritiene irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

7. L'ordinanza di cui al comma 6 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

8. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

9. Il lavoratore che intende agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto a esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, la tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del presente articolo si applica:

a) a tutti i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, inclusi quelli che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, quale che sia il numero di dipendenti occupati;

b) alla pubblica amministrazione, con esclusione dei commi 2, lettera *f)*, 5, 12 e 13;

c) al socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, incluso il caso in cui all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegue l'annullamento del suo licenziamento;

d) ai dirigenti, limitatamente alla tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi discriminatori, ai sensi del comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)*.

11. Qualora il datore di lavoro occupi fino a cinque dipendenti, nel caso in cui il giudice accerta:

a) con riferimento al comma 2, lettera *d)*, che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità;

b) ovvero, con riferimento al comma 2, che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2 e 3 o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non può in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfetaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

12. Nei casi di condanna del datore di lavoro, o nell'ambito della somministrazione di lavoro dell'utilizzatore o del somministratore, alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato si applica il comma 3, lettere *a)* e *b)*".

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.

Art. 16-quater.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. -1. Il datore di lavoro che intende effettuare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 è tenuto a dare comunicazione preventiva per scritto al lavoratore, alla rappresentanza unitaria sindacale o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA), nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale. In mancanza della rappresentanza unitaria sindacale o della RSA la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale aderenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione registrata di livello territoriale alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere con testualmente inviata anche alla direzione territoriale del lavoro del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione.

3. Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare puntualmente i fatti e i motivi per cui intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le ragioni tecnico-produttive per cui risulta impossibile adibire il lavoratore a differenti mansioni, nonché le misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato che intende porre in essere.

4. La direzione territoriale del lavoro, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, convoca per cui incontro davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile il datore di lavoro e il lavoratore, nonché i soggetti sindacali di cui al comma 1. Per quanto riguarda il lavoratore, la convocazione si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio da lui indicato nel contratto di lavoro o a un altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, ovvero quando è consegnata nelle sue mani previa sottoscrizione per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite da rappresentanti delle associazioni sindacali registrate cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da cui componente della rappresentanza unitaria sindacale o di una RSA, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6. Durante la procedura le parti e i rappresentanti sindacali esaminano e discutono i contenuti della comunicazione del datore di lavoro e procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso ovvero percorsi di riqualificazione e di ricollocazione del lavoratore o altre misure sociali di accompagnamento. La procedura si concluda entro venti giorni dalla data del primo incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,

ritengano di proseguire la discussione per il raggiungimento di un accordo. Se il tentativo di conciliazione fallisce o, comunque, decorso il predetto termine di venti giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

7. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

8. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e, oltre alle specifiche misure sociali concordate con il datore di lavoro, può essere previsto, al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore, il suo affidamento a un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, è valutato dal giudice anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

10. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 4, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni".

Art. 16-quinquies.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al fine di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro di cui all'articolo 24 della presente legge";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione preventiva per scritto alle rappresentanze unitarie sindacali o alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di livello territoriale afferenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale registrata di livello territoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato";

c) al comma 5, le parole: "a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta della rappresentanza unitaria sindacale, della rappresentanza sindacale aziendale o delle rispettive associazioni" e dopo le parole: "e la riconversione dei lavoratori licenziati," sono inserite le seguenti: "previste dall'impresa nel piano sociale";

d) al comma 9, le parole: "Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "Siglato l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa trasmette tempestivamente alla direzione territoriale del lavoro il piano sociale, da essa predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito del predetto accordo, e successivamente";

e) al comma 10, la parola: "collochi" è sostituita dalla seguente: "licenzi";

f) dopo il comma 15-*bis* sono inseriti i seguenti:

"15-*ter*. Il piano sociale di cui ai commi 3, 5 e 9 deve prevedere, in tutto o in parte, le seguenti misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati:

a) ricollocazione in imprese collegate;

b) attività formative o di riqualificazione professionale;

c) affidamento a enti specializzati per la ricollocazione professionale;

d) copertura aggiuntiva alla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per ulteriori periodi rispetto alla durata legale;

e) misure di accompagnamento alla pensione.

15-*quater*. La direzione territoriale del lavoro accerta che il piano sociale inviato dal datore di lavoro ai sensi del comma 9 contempli, in tutto o in parte, le misure di cui al comma 15-*ter*. In mancanza, comunica tale difformità al datore di lavoro stesso e alle associazioni sindacali di cui al comma 2";

g) le parole: "Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "direzione territoriale del lavoro" e le parole: "articolo 5, comma 4", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5, comma 3-*quinq*ues".

Art. 16-*sexies*.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dai seguenti:

"3. Il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura

di cui all'articolo 4 della presente legge e della direzione territoriale del lavoro presso cui essa si è svolta, emette sentenza con la quale applica la disciplina reintegratoria di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui accerti l'insussistenza dei fatti e dei motivi dichiarati dall'impresa in occasione della procedura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e posti a fondamento della riduzione o trasformazione di attività o lavoro;

b) nel caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12;

c) nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1;

d) nel caso in cui l'impresa abbia proceduto a effettuare i licenziamenti senza aver trasmesso il piano sociale alla direzione territoriale del lavoro competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, ovvero nel caso in cui accerti la sussistenza delle difformità rilevate dalla direzione territoriale del lavoro nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 15-*quater*;

e) nel caso in cui il licenziamento dei singoli lavoratori sia intimato senza l'osservanza della forma scritta.

3-bis. Decorsi tre mesi dal licenziamento collettivo, qualora la direzione territoriale del lavoro competente accerti l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, il direttore dell'ufficio medesimo ordina all'impresa, con provvedimento motivato, l'esecuzione specifica delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione Amministrativa a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti da 1.000 a 5.000 euro per ciascun lavoratore licenziato. In mancanza di ottemperanza al suddetto provvedimento, si applica l'articolo 650 del codice penale.

3-quater. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3-quinquies. Per ciascun lavoratore licenziato l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale della NASpI spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

3-sexies. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla commissione regionale per l'impiego, procuri al lavoratore offerte di lavoro a tempo indeterminato professionalmente equivalenti ovvero, in mancanza di queste, che presentino omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrate in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento della NASpI in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato la-

voro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

3-septies. Qualora il lavoratore sia licenziato dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.

3-octies. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato, ovvero convertire a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a termine, per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle di taluno dei lavoratori licenziati ai sensi della presente legge è tenuta, anche in assenza di richiesta dei medesimi lavoratori, a offrire loro tale posizione mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'offerta si intende rifiutata ove il lavoratore non provveda ad accettarla con comunicazione inviata entro sette giorni dal ricevimento della proposta. Il lavoratore che intenda accettare l'offerta ha diritto a posporre l'avvio del nuovo rapporto di lavoro al termine dell'eventuale periodo di preavviso che abbia l'obbligo di dare presso altro datore di lavoro.

3-novies. Ai fini dell'esercizio dei diritti connessi alla presente legge e dell'eventuale impugnazione del licenziamento, il lavoratore ha diritto di ottenere dal datore di lavoro e dalle amministrazioni competenti ogni documento relativo alla procedura, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 9, nonché ogni documento e informazione relativi alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi successivi al licenziamento. La mancata cooperazione del datore di lavoro all'esercizio del diritto di informazione di cui al presente comma è valutata dal giudice ai fini della prova dei fatti controversi e del regolamento delle spese di giudizio.

3-decies. L'impresa che, nell'ambito di operazioni economico produttive con le quali attui delocalizzazioni all'estero, effettui licenziamenti collettivi, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio della procedura di cui all'articolo 4".

Art. 16-septies.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza" sono sostituite dalle seguenti: "15-bis e 15-ter, e all'articolo 5, ad eccezione del comma 3-septies, si applicano alle imprese che occupino più di dieci dipendenti, compresi i dirigenti, e che, a causa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai licenziamenti di cui al primo periodo sono equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione".

Art. 16-octies.

(Diritti del socio lavoratore di cooperativa)

1. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: ", con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono soppresse».

16.0.32

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Superamento precariato PA)

Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 75 del 25 maggio 2017 è così sostituito:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato e/o con contratti di lavoro flessibile in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (ivi comprese le selezioni pubbliche per titoli ed esami) anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, nel caso del tempo determinato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, mentre nel caso di contratti di lavoro flessibile, per chi risulti in servizio alla data del 30 settembre 2017 e abbia maturato almeno sei anni di servizio, anche non cumulativi negli ultimi otto anni"».

16.0.33

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) nel rispetto delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego, da parte del datore di lavoro privato, di lavoratori subordinati oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, ed in assenza di preventiva pattuizione tra le parti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

2) da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, da trentuno sino a novanta giorni di effettivo lavoro;

3) da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, oltre novanta giorni di effettivo lavoro".

Al successivo comma 3-*quinquies* del medesimo articolo aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso di violazione amministrativa di cui al

comma 3 del presente articolo, sempre ferme restando le violazioni già previste dalla normativa in vigore, il datore di lavoro privato è altresì punito con la pena dell'arresto fino a ventiquattro mesi e dell'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ove i lavoratori coinvolti dalle violazioni in oggetto siano più di cinque o nei casi di impiego irregolare, per assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e per impiego oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, di uno o più lavoratori per più di 120 giorni. Ove le due ipotesi su indicate concorrono, il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da dodici a trentasei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo"».

16.0.34

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394/1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima p.a., mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

16.0.35

NACCARATO, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da

quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale nel ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico rimane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessata fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzione riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1), e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

16.0.36

COLLINA, DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Nazionale per i Giovani e garantire l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse del programma comunitario "Erasmus+: Youth in action"; nonché per rafforzare il percorso di sostegno al settore della gioventù e della solidarietà a livello

locale, nazionale ed europeo è autorizzato in favore della suddetta Agenzia un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente alla sezione II missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (14) programma «Protezione sociale per particolari categorie» (14.1), apportare le seguenti variazioni:

2018 – 500.000;

2019 – 500.000;

2020 – 500.000.

17.1

AMIDEI, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2018, 31,3 milioni per l'anno 2019, 50,3 milioni per l'anno 2020, 48,4 milioni per l'anno 2021, 38,8 milioni per l'anno 2022, 24,6 milioni per l'anno 2023, 9,1 milioni per l'anno 2024, 1,3 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

17.3

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».*

b) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

A fronte dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

17.4

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «5 anni».*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «5 anni».*

17.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserite il seguente: «Nei territori montati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 l'esonero di cui al presente comma si applica anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che in precedenza erano già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti o affittuari sui medesimi fondi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.250.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

17.6

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare l'attività agricola nei territori montani e per contrastare l'abbandono del territorio, l'esonero di cui al comma 1 si applica anche agli assuntori di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, anche se precedentemente già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti nello stesso maso chiuso.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 150.000 euro per l'anno 2018, 200.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

17.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il sostegno al settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.500.000;

2019: – 3.500.000;

2020: – 3.500.000.

17.0.1

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Giovani artigiani)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui progetto finale viene totalmente lavorato nelle regioni. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.

2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15'anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.

3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:

a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 10 gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;

b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 10 gennaio di ciascun anno;

c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera *b)*, mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;

d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera *b)*. Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa alla retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.

6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:

a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerata avevano un'età superiore ai trenta anni;

b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.

10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità *e-learning*, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81, del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità *e-learning*.

11. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle-maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6 comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.2 (testo 2)

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi al-

meno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma *2-bis*, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e *2-bis* è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, *2-septies.* Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo *88-bis*».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi 67 e 68 sono abrogati;

al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. »

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;
2019: - 150.000.000;
2020: - 150.000.000.

17.0.2

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo e della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 300 milioni di euro annui a decorrere. Dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 93-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

17.0.3 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Equo compenso)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a tutelare l'equità del compenso dei professionisti, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico.

3. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

4. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 2 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5, è istituito all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere anche tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco ai cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

8. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento.

9. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

10. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

11. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

12. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

13. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.3

CATALFO, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Equo compenso)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a tutelare l'equità del compenso dei professionisti, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico.

3. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

4. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 2 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5, è istituito all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere anche tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine a ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco ai cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

8. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

9. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compensato, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

10. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

11. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

12. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: ",nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

17.0.4

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Caregiver)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della

legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

4. Agli iscritti alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero dei contributi dovuti annualmente all'INPS e la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 4, l'iscritto alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita domanda all'INPS, corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di stato di famiglia storico anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra iscritto alla gestione artigiani e commercianti e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) documentazione che attesti la cittadinanza italiana dell'iscritto alla gestione artigiani e commercianti del familiare assistito.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

17.0.5

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Azioni di sostegno per la promozione dell'occupazione nel settore della green economy e della ricerca nel campo delle smart cities)*

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monitoraggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

4. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi.

5. Al fine dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa del Ministero dello sviluppo economico, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

17.0.6

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Affiancamento in agricoltura)

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 C.c.; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa.

L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

2. Nell'ambito delle misure di sostegno europee di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 i programmi di sviluppo rurale regionale possono prevedere la concessione di benefici in forma di contributo, anche integrativo del regime pensionistico, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, che stipulano contratti di affiancamento ai sensi del presente articolo.

3. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

17.0.7

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.8

DONNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Microcredito per le imprese agricole e della pesca)

1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176».

17.0.9

TOMASELLI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ricostituzione del patrimonio olivicolo salentino colpito dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura salentina, attraverso la ricostituzione del patrimonio olivicolo colpito dal batterio Xylella fastidiosa e il recupero di colture storiche di qualità, quali la vitivinicoltura, il Fondo rotativo di sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono finalizzate al finanziamento di un contratto di distretto, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016 e destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

2. Al fine di contribuire alla ripresa della produzione olivicola nelle zone colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con particolare riguardo all'area del Salento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole ali-

mentari e forestali il Fondo per la ristrutturazione del debito e la copertura degli interessi sui mutui bancari delle imprese del settore olivicolo colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, con una dotazione iniziale pari 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di olive e alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli anni 2015, 2016 e 2017, su mutui bancari contratti dalle imprese operanti nel settore olivicolo colpite dal fenomeno della *Xylella fastidiosa*. Le agevolazioni di cui al presente comma sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo criteri e modalità definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per prevenire ulteriori danni alle produzioni olivicole del Salento colpite dalla calamità naturale rappresentata dall'infezione da batterio *Xylella fastidiosa* e sostenere la ripresa della produzione olivicola locale, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) è rifinanziato con 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 25.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

18.1

GASPARRI, RIZZOTTI

All'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;
2019: - 120.000.000;
2020: - 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».

18.2

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti organismi internazionali rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".».

Conseguentemente:

a) *sostituite la rubrica, con la seguente:* «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

18.3

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso"».

18.4

GASPARRI, RIZZOTTI

Sostituire la Rubrica con la seguente: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986».

18.0.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola: "950", con "1050", e la parola: "1220", con "1350".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge-28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94 alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

18.0.2

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«18-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola "950", con "1050" e la parola "1220" con "1350"».

Conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre tutti gli importi, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri, del 90%.

Sopprimere l'articolo 92.

Alla sezione II, sono ridotti del 30% tutti i rifinanziamenti di parte corrente operati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 .

Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è ridotto di 370 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020.

18.0.3

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 18-bis.

(Limite di reddito per familiare a carico)

1. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro del-

l'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

18.0.4

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:***«Art. 18-bis.***(reddito per familiare a carico)*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola: "950", con "1050" e la parola: "1220" con "1350"».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

18.0.5

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986) – 1. Nel comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24.000 euro", ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "24.600 euro", e le parole "26.000" euro, ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "26.600 euro".

2. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili", sono sostituite dalle seguenti parole: "7.002,12 euro al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.6 (testo 2)

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità (RIA))

1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

18.0.6

BIANCO, PADUA, DE BIASI, MATURANI, MANASSERO, MATTESINI, SILVESTRO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità (RIA))

1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma».

18.0.7

COMAROLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Retribuzione individuale anzianità)

1. Le risorse della retribuzione individuale d'anzianità del personale cessato con decorrenza 10 gennaio 2017 implementano i fondi per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23.

2. Per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, il contratto collettivo nazionale può disciplinare le modalità di attribuzione favorendo la tendenziale perequazione tra le diverse aziende della stessa Regione».

18.0.8

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale provinciale trasferito)

1. Le Regioni e gli enti strumentali regionali procederanno, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017, all'incremento, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal CCNL, delle risorse che alimentano i fondi destinati alla contrattazione integrativa per il riequilibrio dei trattamenti economici accessori del personale ad esse trasferiti ai sensi della legge n. 56 del 2014, al netto del personale ricollocato con l'utilizzo delle risorse legate al *turn-over*. Alle regioni è attribuito, per le finalità di cui sopra, un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.9

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale provinciale trasferito)

1. Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1 comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le

risorse di cui all'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

18.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di sostegno al reddito nei confronti dei giovani professionisti)

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

18.0.11

COMAROLI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(personale dipendente)

1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

18.0.12

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il personale per le funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica)

1. A decorrere dal 2018 le regioni e le province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica».

18.0.13

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Facoltà assunzionali Agenzie per l'Ambiente)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il

medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

19.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1 sopprimere le parole: «con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale» e sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 100 milioni», con le seguenti: «pari a 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

19.2

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, così come incrementato dall'articolo 92, comma 1 della presente legge"».

19.3

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «politiche attive», aggiungere le seguenti: «e di formazione mirata dei lavoratori»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura tramite le proprie strutture il controllo circa la corrispondenza tra le azioni di politiche attive e di formazione mirata dei lavoratori previste dai piani di cui al primo periodo del presente comma e l'effettivo svolgimento della formazione dei lavoratori».*

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

19.4

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 20 comma 1, la lettera b) è abrogata».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

19.5

STEFANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 20 comma 1, la lettera *b)* è abrogata».

19.6

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

"6. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale

per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. A tale scopo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2018».

19.0.1

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19 bis.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

19.0.2

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa te-

nendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

19.0.3

MILÒ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

19.0.4

FAVERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

19.0.5

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148/15 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro"».

19.0.6

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono abrogate le parole: "m),"».

19.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148/15, sono abrogate le parole: "m),"» .

19.0.8

MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148/15, sono abrogate le parole: "m),"» .

19.0.9

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Al comma 4, dell'articolo 12, del Decreto legislativo n. 148/15 sono abrogate le parole: "m)"».

19.0.10

FAVERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "lettere m), n), e o)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere n) e o)"».

19.0.11

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "4,70 per cento" sono sostituite con: "4,00 per cento"».

19.0.12

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo n. 148/15, sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

19.0.13

MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo n. 148/2015 al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

19.0.14

FAVERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "4,70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4;00 per cento"».

19.0.15

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "4,70 per cento" con "4,00 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».

19.0.16

STEFANO, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis.*(Accordo di ricollocazione)*

1. Nell'ambito dell'accordo sindacale che definisce l'utilizzo dell'ammortizzare sociale erogato a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e smi è possibile prevedere il ricorso alla ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori individuati in detto accordo, possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. L'accordo può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Il lavoratore che, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Al datore di lavoro che assume tali lavoratori è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contribuzioni dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a: *a)* diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; *b)* dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

19.0.17

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis.

(Accordo di ricollocazione)

1. Nell'ambito dell'accordo sindacale che definisce l'utilizzo dell'ammortizzare sociale erogato a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e smi è possibile prevedere il ricorso alla ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori individuati in detto accordo, possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. L'accordo può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Il lavoratore che, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Al datore di lavoro che assume tali lavoratori è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a termine determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"».

19.0.18

STEFANI, TOSATO, DIVINA, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

Al Testo Unico delle imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

"*f-quinqies*) le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 51 al comma 3, all'ultimo periodo sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, per 10 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

19.0.19

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, al comma 2, dopo la lettera *f-quater*), aggiungere la seguente:

"f-quinquies) le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) all'articolo 51 al comma 3, all'ultimo periodo sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

19.0.20

AMORUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "carrati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare con testualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica – in deroga – anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare».

19.0.21

LUMIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti dei contenziosi pendenti con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici

indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del suddetto concorso o i soggetti che hanno svolto un corso di formazione di cui al D.M. 499/2015, purché abbiano un ricorso avverso alla procedura concorsuale e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato vengono ammessi direttamente al tirocinio formativo di cui al Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica di cui al Decreto 3 agosto 2017, n. 138 pubblicata nella G.U. serie generale n. 220 del 20/09/2017.

I soggetti di cui al presente articolo sono ammessi in deroga al contingente di cui al limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del citato regolamento delle procedure concorsuali».

19.0.22

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Integrazione dotazione finanziaria del programma nazionale triennale della pesca e dell'acqua cultura 2017-2019)

1. La dotazione finanziaria del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019.

2. Conseguentemente il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

19.0.23

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa.

2. Ai fini di cui al comma 1 è consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorire il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250» con la seguente: «190», nonché la parola: «330» con le seguenti: «270».

19.0.24

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

All'articolo 43 comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricsusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa – Articolo 5, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammontare delle tasse in euro», sostituire: "168,00", con la seguente: «180,00».

20.1

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 24-bis», nel comma 2, sostituire la parola: «intensivo» con la seguente: «strutturato».

20.2

CASTALDI, GIROTTI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, capoverso «Art. 24-bis», nel comma 4, sopprimere la seguente parola: «sostanzialmente».

20.3

SANTINI, TOMASELLI

Al comma 2, le parole: «entro il 20 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 13,5 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello Stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.

20.4

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il fondo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

20.5

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-ter. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

20.6

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale; ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentiva-

zione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-ter. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema-portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa; anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

20.7

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti le tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni".».

20.8

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni".».

20.9

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine di evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

20.10

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziarie interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

20.11

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La

condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni".».

20.12

RUVOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinqüies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m) si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni".».

20.13

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire lo sostenibilità occupazionale e limitare il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-*quinqüies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti auto-

rizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni"».

20.14

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I dati relativi ai risultati dei censimenti di città al comma 1, affluiscono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

20.0.1

ANITORI, VICECONTE, CONTE, RIZZOTTI, LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo a sostegno della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai bambini e agli adolescenti impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. La dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è finalizzata all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

2. All'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la presenza di un locale idoneo, posto a disposizione dei genitori o del tutore e atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del minore, con la presenza in loco di un pediatra e di un me-

dico convenzionato per la medicina generale da consultare in caso di necessità;

b) l'accertamento della preventiva idoneità dell'ambiente di svolgimento dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericoltura o neonatologia;

c) la mancata esposizione diretta del minore a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e all'accertamento che le condizioni di lavoro non comportino l'esposizione a sbalzi termici;

d) la mancata esposizione del minore a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 60 dBA;

e) la presenza di una psicologa infantile sul luogo di lavoro, al fine di garantire un supporto costante ai minori;

f) per i minori fino a 3 anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le due ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

g) per i minori da tre a sei anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

h) per i minori da sei a undici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

i) per i minori da dodici a quindici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a sette ore giornaliere e trentacinque ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

l) per i minori da quindici a diciotto anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti".

3. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole: "dall'articolo 15,", sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 4,";

b) al comma primo dell'articolo 20 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis,";

c) all'articolo 26:

1) al comma 1, dopo le parole: "articoli 4, comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 2-bis";

2) al comma 4, dopo le parole: "articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: "e 2-bis".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

20.0.2

CASSON, FORNARO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti chimici)

1. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefici, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 1.

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

20.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)

1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

"60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.

61-*bis*. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

61-*ter*. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

20.0.4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-*ter* e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-*ter*. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.

1-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

1-*quinquies*. Il versamento di cui al comma 1-*ter* non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative».

20.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennizzo cessazione attività commerciale – Riapertura termini e sanatoria)

1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la lettera *a*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "*a*) almeno 63 anni di età;".

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 19-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 marzo

1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017"».

20.0.6

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nelle more della definizione di appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori dello Zuccherificio del Molise, la regione Molise, previo accordo stipulato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può concedere, ai suddetti lavoratori, fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, il trattamento di mobilità in deroga.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190».

21.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le stesse finalità di cui al periodo precedente sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2018».

21.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
 - b) il comma 5 è soppresso».
-

21.0.1

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sopprimere la lettera b) del comma 1 e il comma 5».

21.0.2

PERRONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera b) del comma 1 e il comma 5».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

21.0.3

IURLARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere lo lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

21.0.4

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

21.0.5

GAMBARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Confluenza delle imprese dell'indotto nel fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

21.0.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

21.0.7

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 sopprimere la lettera *b*) del comma 1 e il comma 5».

21.0.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di Integrazione Salariale)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "otto volte"».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole: «otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021».

21.0.9

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di Integrazione Salariale)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "quattro volte" sono sostituite dalle seguenti: "otto volte"».

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono soppresse le parole: «otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021».

21.0.10

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire l'articolo 11, con il seguente:

"Art. 11. – *1.* Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018;

2 Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera *a)* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 200 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

21.0.11

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo alle imprese in rilevanti difficoltà finanziarie)

1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 11 comma 1, alla lettera *b*) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

1) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;

2) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;

3) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;

4) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;

5) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone e animali;

6) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;

7) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-*quater*. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-*ter* può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

21.0.12

DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola.

1-*ter*. L'indennità di cui al comma 1-*bis* è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21.0.13

FUCKSIA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrature nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola».

21.0.14

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Introduzione di strumenti di integrazione del reddito per i lavoratori a tempo indeterminato del comparto agricolo)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrature nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola».

21.0.15

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola"».

21.0.16

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane

negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.";

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2 secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

21.0.17

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo le parole: "per l'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno" sono sostituite con le seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Incremento delle risorse destinate alla spesa
per gli ammortizzatori sociali)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, a decorrere dal 2018 è incrementato di 400 milioni di euro destinati ad incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede alla destinazione delle risorse aggiuntive di cui al periodo precedente per la spesa per ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

21.0.19

PUGLIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Anticipo del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi" e le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni";

b) al comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 e 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole:

"sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo, periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

21.0.20

PUGLIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che abbiano un rapporto di lavoro", inserire le seguenti: "instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge";

b) le parole: "è assoggettata a tassazione ordinaria", sono sostituite dalle seguenti: "è assoggettata a tassazione separata determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni del TFR";

c) le parole: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756" sono sostituite dalle seguenti: "Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione della racconta dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.21

VICECONTE

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Al terzo periodo, del capoverso "15-bis" del comma 1, dell'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "ad esclusione degli amministratori e dei sindaci di cui al comma 1"».

21.0.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 21-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione alla gestione separata)

1 All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono inserite le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi

membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

21.0.23

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.24

VICARI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme in materia di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 77, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, la sanificazione, se prevista, tramite aziende specializzate che garantiscano standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale la verifica del mantenimento dei requisiti nel tempo, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

2. All'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) utilizzano diligentemente i DPI messi a loro disposizione e li custodiscono con cura.

2. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis. – (*Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*) –
1. Chiunque venda, noleggi, conceda in uso o metta in commercio dispositivi di protezione individuale, come da definizione dell'articolo 74, attesta sotto la propria responsabilità, a chi li acquista, noleggia o li riceva in uso, la conformità rispetto ai requisiti di sicurezza di cui rispettivamente all'articolo 76 del presente decreto ed all'allegato II della direttiva UE n. 89/686.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso dispositivi di protezione individuale, deve al momento della cessione, attestante il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione del dispositivo di protezione individuale, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di dispositivi di protezione individuale di 3 categoria, ovvero di dispositivi di protezione dell'udito, devono risultare anche opportunamente addestrati come previsto al comma 5, dell'articolo 77 del presente decreto".».

21.0.25

DI BIAGIO, BERGER

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018 i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, non incentivati con tariffa onnicomprensiva, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro 31 dicembre 2012, possono optare per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile annuale determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 2 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. All'e-

nergia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile annuale, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

2. L'energia massima incentivabile annuale è determinata dal Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE) moltiplicando la potenza elettrica nominale ricavabile dalla convenzione GRIN stipulata da ogni titolare di impianto con il GSE, diminuita dei servizi ausiliari risultanti dalla convenzione medesima, per 5.800 ore/annue.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il GSE dovrà emettere apposite istruzioni operative contenente le modalità di presentazione da parte dei titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili della richiesta per rescercizio dell'opzione prevista al comma precedente.

4. La predetta richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ed avrà validità fino al termine del periodo di incentivazione risultante dalla convenzione sottoscritta con il GSE.

Gli aderenti all'opzione si impegnano a salvaguardare il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino al termine del periodo di incentivazione».

21.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dallo gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

21.0.27

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure a sostegno dell'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia ad esso correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto sono stabiliti i criteri in

base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

21.0.28

RICCHIUTI, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ripristino delle Commissioni Provinciali CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nel settore Edile e nel settore Industria)

1. All'articolo 46 comma 2 del Decreto Legislativo n. 19 settembre 2015 n. 148 le lettere *a)* e *b)* sono abrogate».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

21.0.29

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21 bis.

*(Disposizioni in materia di personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di de-

cesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000;

2019:

CP – 1.500.000;

CS – 1.500.000;

2020:

CP – 1.500.000

CS – 1.500.000

21.0.30

SANTINI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al comma 163 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: «da concludere inderogabilmente entro il 31/12/2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017», con le seguenti: «da concludere inderogabilmente entro il 31/12/2020, così come previsto dall'articolo 20 comma 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018».

21.0.31

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al comma 1, lettera *b*), dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio"».

22.1

SANTINI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 160, lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nè sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191,", inserire le seguenti: "ne al contributo di solidarietà ex Art. 16 Decreto legislativo 252/05"».

22.2

PEPE, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».

22.3

LIUZZI, Giovanni MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) docenti di sostegno inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado».

22.4

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 167, inserire i seguenti:

"167-bis.1. Ai fini del riconoscimento dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui al comma 166, per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 166, come modificato dalla presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282".

a-ter) al comma 179, primo periodo, sopprimere ":" ed inserire il seguente periodo "; per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 179, come modificato dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

22.5

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 268 milioni di euro per l'anno 2019, di 167 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per l'anno 2021, di 208 milioni di euro per l'anno 2022 e di 304 milioni di euro per l'anno 2023».

22.6

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

22.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «18», con la seguente: «12».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. al comma 195, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti, dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018 congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne,

nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto"».

22.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Al comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

22.10

BIGNAMI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Al comma 179, dopo la lettera *c*) aggiungere le seguenti:

"*c-bis*. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, all'articolo 40 comma 6, sostituire le parole: «10 milioni annui», con le seguenti: «7 milioni annui».

22.11

BIGNAMI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis.* al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"*c-bis.* Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro».

22.12

BIGNAMI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis.* Al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"*c-bis.* Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera *c-bis*, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 3 milioni m euro;

2019: – 3 milioni di euro;

2020: – 3 milioni di euro.

22.13

COMAROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 179», è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea».

22.14

BIGNAMI

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c):

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i ‘caregiver familiari’, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i ‘caregiver familiare’ l’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce ‘caregiver familiare’ il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare

di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai 'caregiver familiari' di cui al comma 179-*quater*, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un 'caregiver familiare' per assistita, eccetto i genitori"».

Conseguentemente, all'articolo 25 comma 7, sostituire le parole: «2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» *con le seguenti:* «2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rel di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

22.15

BIGNAMI

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-*bis.* Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da *a)* a *d)* sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i ‘caregiver familiari’, come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i ‘caregiver familiari’ l’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un’anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si, definisce ‘caregiver familiare’ il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l’accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai ‘caregiver familiari’ di cui al comma 179-quater, nei confronti dell’assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un ‘caregiver familiare’ per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 10 milioni di euro;

2019: – 10 milioni di euro;

2020: – 10 milioni di euro.

22.16

BIGNAMI

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c);

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i 'caregiver familiari', come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i 'caregiver familiari', l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *caregiver familiare* il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai 'caregiver familiari', di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver familiare* per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di

euro» con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».

22.17

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», aggiungere le seguenti: «di due anni per ogni figlio nel massimo di quattro anni».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento e del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.0.00;
2019: - 150.000.000;
2020: - 150.000.000.

22.18

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera c), capoverso «179-bis», sostituire le parole: «6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni», con le seguenti: «un anno per ogni figlio nel limite massimo di tre anni».

22.19

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) al comma 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

d-ter) al comma 199, alla lettera d), dopo le parole: "sei anni" sono inserite le parole: "negli ultimi dieci"».

Conseguentemente:

a) il primo periodo dell'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: «Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 190 milioni di euro per l'anno 2017, di 487 milioni di euro per l'anno 2018, di 527 milioni di euro per l'anno 2019, di 342 milioni

di euro per l'anno 2020, di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 58 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 303 milioni di euro annui».

22.20

COMAROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea"».

22.21

VICECONTE

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) al comma 179 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.22

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

22.23

VICECONTE

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) al comma 199 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 21 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.24

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

b) al comma 179, alla lettera d), dopo le parole: "sei anni" sono inserite le seguenti: "negli ultimi otto";

c) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni" sono sostituite dalle seguenti: "35 anni".

d) al comma 186, primo periodo, le parole: "di 609 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "di 401 milioni di euro per l'anno 2018"».

22.25

COMAROLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

22.26

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo le parole: "63 anni", aggiungere le seguenti: "salvo che per la condizione di cui alla lettera *b*) per la quale il requisito viene ridotto di 1 anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

22.27

GUERRA, RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA, GATTI, FORNARO, PEGORER, BAROZZINO, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il bene-

ficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232"».

22.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000"».

22.29

SANTINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del TU infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL .

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

22.30

SANTINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, e all'articolo 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

1-ter. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai dipendenti delle aziende e consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.

1-quater. A tal fine è istituito un Fondo per le eventuali esigenze di integrazione finanziaria pari ad euro 1 milione per l'anno 2018».

22.31

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita" con le seguenti: "di sessantasei anni e sette mesi, fatte salve le professionalità gravose, quali infermieri turnisti, maestre di nido e prima infanzia, operai edili, minatori, facchini, camionisti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

22.32

BENCINI, Maurizio ROMANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 6 gennaio 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4 dell'articolo 24, sostituire le parole: "di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita," con le seguenti: "sessantasei anni e sette mesi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

22.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Suppressione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia)

1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.

2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.

3. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.

4. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

5. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 22-ter.

(Coefficiente di trasformazione).

1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.

3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:

"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione *standard* distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

6-bis. I coefficienti di trasformazione *standard* per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule ma-

tematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.

6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".

Art. 22-quater.

(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita)

1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.

3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-*bis* e 6-*quater*, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.

4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.

5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 22-quinquies.

(Tutela previdenziale della maternità)

1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

2. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.

5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 1 e 3.

7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 22-sexies.

(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui all'articolo 22-bis, comma 2, è incremen-

tato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

Art. 22-septies.

(Coperture per le misure previdenziali)

1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 22-bis al 22-septies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la

tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 10 gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del

Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".».

22.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite numerico massimo di cui all'articolo 1, comma 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 fino alla concorrenza massima di 14.400 soggetti:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato;

c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente a coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

3. Ai lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 a decorrere dal primo gennaio 2018 cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. La salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. All'articolo 1, comma 194, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogate le parole: "compreso tra il 10 gennaio 2007 e" e le parole: "non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato".

6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

7. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

8. Il cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia. A decorrere dal primo gennaio 2018 ad essi cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per un anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

22.0.3

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e ai lavoratori di somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale occupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione, vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi go-

vernativi non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'Indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati alla lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147 del 2013 è sostituito dal seguente "d) I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 201, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dal 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore di ali al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *Internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.4

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d); e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al lavoratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in amministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite del 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo al comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui alla citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018:

40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera *e*) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori ai quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223; o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: «d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito

dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.5

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 otto-

bre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni e 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.

22.0.6

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, con il cumulo dei contributi per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, salvaguardia, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico la predetta facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico in salvaguardia. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2».

22.0.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 141, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera *e*) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato

in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d*) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: "*d*) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia in salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande

di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del

citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere *a), b), c), d), e), f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera *e)* di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera *d)* di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: "*d)* i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monito raggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavo-

ratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 161.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre

2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d) e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214, del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame

ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio sul sito dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, e 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

22.0.10

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

(Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 10 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2019:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000;

2020:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000;

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000;

2019:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000;

2020:

CP: - 500.000;
CS: - 500.000;

22.0.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche, APE sociale per esclusi da salvaguardia e disoccupati involontari)

1. Al comma 179 dell'articolo 1 della 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite dalle seguenti: "che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e)";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenzia-

mento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni";

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni"».

22.0.12

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

22.0.13

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente: "*c-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali, ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento"».

22.0.14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Autorizzazione della nona salvaguardia per i lavoratori esodati)

1. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'arti-

colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

2. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 1. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

22.0.15

DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'allegato C, di cui all'articolo 1, comma: 179, lettera *d*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*). Lavoratori imbarcati sui mezzi acquei esercenti servizio di trasporto pubblico locale di linea, ricompresi nel contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferofilotranvieri e internavigatori".

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, era parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

22.0.16

CATALFO, GIROTTO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Estensione dell'APE sociale agli internavigatori)*

1. All'Allegato C della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"m-bis. Conducenti ed equipaggi dei mezzi per la navigazione interna e la navigazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

22.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 22-bis.***(Solidarietà equitativa nel sistema contributivo)*

1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

2. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi

versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

3. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

Art. 22-ter.

(Coperture per le misure previdenziali)

1. All'onere delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

3. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4.

6. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.

7. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

9. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,", sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mesi di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mesi di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma", sono soppresse, le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva

dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

12. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 10 gennaio 2016:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

13. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.

14. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile", sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A11, A18 e A19";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente: "*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"».

22.0.18

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Opzione Donna)

1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla disposizioni di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

22.0.19

MARINELLO, PAGANO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «259 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)*

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.21

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga opzione donna)

1. All'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.22

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ul-

timo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.

3. Il datore di lavoro versa all’Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dà emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2018, 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 60 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l’anno 2018, 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 66 milioni di euro per l’anno 2020 delle entrate derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all’INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 e all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dallo Stato per compensare le deduzioni dall’Irap».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell’economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell’economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), pro-

gramma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

22.0.23

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000"».

22.0.24

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riscatto del periodo di studio)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. È riconosciuta, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione senza il concorso alla definizione della misura della prestazione secondo oneri corrispondentemente rideterminati"».

22.0.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 22-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento ai requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

22.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dall'1.1.2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dall'1.1.2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con la medesima modalità».

22.0.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga opzione donna)

1. Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. Il termine del 31 dicembre 2018 deve intendersi come termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime di cui al predetto articolo 1 comma 9».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le

agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea»;

b) *All'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *Alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2018.*

22.0.28

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Specificità dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle medesime regioni e province".

2. Il comma 1, dell'articolo 14 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è così sostituito:

"1-*bis*. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998"».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2020:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

22.0.29

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Lavori usuranti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, è aggiunta la seguente categoria: "lavori inerenti impianti a fune"; ed in particolare delle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,9 milioni di euro annui.

22.0.30

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale del Corpo di sorveglianza del Parco Nazionale Gran Paradiso è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: "249,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,9 milioni di euro annui.

22.0.31

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Lavori usuranti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, è aggiunta la seguente categoria: "Lavori in altezza" ed in particolare su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

22.0.32

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

22.0.33

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriali";

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, Interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente:

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 1.200.000.000;

CS: – 1.200.000.000.

2019:

CP: – 1.200.000.000;

CS: – 1.200.000.000.

2020:

CP: – 1.200.000.000;

CS: – 1.200.000.000.

22.0.34

CATALFO, GIROTTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Misure previdenziali per gli internavigatori)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo".

2. All'Allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente:

"*m-bis*. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

22.0.35

FAVERO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.***(Norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili)*

"1. A decorrere dall'anno 2018, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva il

beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

22.0.36

FAVERO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico

per i soggetti affetti da emofilia)

"1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale;

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

22.0.37

SPILABOTTE, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 243 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro annui».

22.0.38

SANTINI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

(Accordo per la copertura di periodi contributivi)

1. A seguito di istanza congiunta del singolo lavoratore e del datore di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro al versamento, in tutto o in parte, degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria, o agli oneri di riscatto o di ricongiunzione fino ad un periodo massimo complessivo di sei anni. L'accettazione dell'istanza comporta l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle somme oggetto dell'istanza.

2. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

22.0.39

GRANAIOLA, BATTISTA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Lavoratori marittimi)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) lavoratori marittimi".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

22.0.40

GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ape social)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 122 milioni di euro per l'anno 2018, a 90 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020, a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 40 milioni di euro per l'anno 2024, a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

22.0.41

GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Ulteriori disposizioni in materia di accesso**al trattamento pensionistico)*

1. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 15-*bis*, è aggiunto il seguente:

"15-*ter*. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato a subordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e il dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214".

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso i conseguenti risparmi, derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; qualora non utilizzati per la prosecuzione della sperimentazione opzione donna di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché dai risparmi derivanti dalla mancata integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, a 500 milioni di euro per l'anno 2019, a 400 milioni di euro per l'anno 2020, a 300 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni per l'anno 2022».

22.0.42

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:***«Art. 22-bis***(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)*

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui al comma 1, confluite ai sensi del comma 2 nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'ar-

ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

22.0.43

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità

ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.».

22.0.44

COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministro dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 1 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 25 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica»;

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019».

22.0.45

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

22.0.46

DI GIACOMO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

23.1

DEL BARBA, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285, sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma 2-bis».

23.2

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di

cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma 2-bis».

23.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 285, sono inseriti i seguenti:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il

lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 1005 n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai casi di cui al comma *2-bis*».

23.4

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo *9-bis*, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014-, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

23.0.1

IURLARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis.* Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 23-bis.

(Personale sanitario del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire una efficace funzionalità del servizio sanitario nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, medico, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché alla progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, quantificato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

5. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4 eccedenti la quota parte di cui al comma 3, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.3

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione

alla gestione separata)

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", aggiungere le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla gestione autonoma artigiani e commercianti"».

23.0.4

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti

alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di una pensione di base)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto *pro quota* sulle pensioni liquidate a decorrere dal 10 gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022:

- a) ai lavoratori dipendenti;
- b) ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria;
- c) ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti.

2. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al comma 1 è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti:

- a) quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria;
- b) aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione.

3. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.

Art. 23-ter.

(Misure in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni Speciali dei lavoratori Autonomi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribu-

zione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

Art. 24-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1 miliardo di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo».

23.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

1. All'articolo 23, comma 3, nel decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le parole: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite con le seguenti: "Il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 cessa di avere effetto al 31 dicembre 2017. Le regioni e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale"».

23.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

2. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

23.0.8

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

Al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 all'articolo 8, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro, è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2"».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»

e, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

3-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018.

3-*quinques*. A decorrere dal 10 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

23.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. Al comma 186, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per il settore" sono inserite le seguenti: "pubblico e"».

23.0.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 157 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

23.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2018, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di al comma 1, assicurando l'invarianza di spesa».

23.0.12

MANDELLI, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del TU infortuni n.1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

23.0.13

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019"sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema

contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

23.0.14

IURLARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

23.0.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

23.0.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

(Aliquota fiscale sulle pensioni pagate all'estero)

1. Le prestazioni pensionistiche erogate a qualunque titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalle Casse previdenziali dei professionisti e dagli Enti previdenziali, a cittadini italiani stabilmente residenti all'estero o a cittadini stranieri non residenti sul territorio nazionale che abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica in Italia, sono assoggettate, a decorrere dal 10 gennaio 2018, ad una aliquota differenziale, commisurata all'aliquota cui tali prestazioni sono assoggettate nel paese di residenza, in modo da garantire l'uniformità di tassazione con i corrispondenti trattamenti erogati a pensionati residenti sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo».

23.0.18

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

Conseguentemente all'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

23.0.19

PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.20

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 80 della legge legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60% ed il 100%, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

23.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Computo del servizio comunque prestato dal personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.22

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Armonizzazione pubblico privato pensioni complementari)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.23

SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Estensione della disciplina del bail-in per gli enti privati di previdenza obbligatoria, per i fondi interprofessionali e per le forme pensionistiche complementari)

1. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103, e dei fondi interprofessionali depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

2. La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositati dai soggetti di cui al comma 1 presso una banca che non svolga il ruolo di depositario.

3. Al comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositate da una forma pensionistica complementare presso una banca che non svolga il ruolo di depositario"».

23.0.24

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali)

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2018 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

23.0.25

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione
alla gestione separata)*

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

23.0.26

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni usuranti)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori

di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.27

SUSTA, FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per associazione temporanea tra lavoratori autonomi (ATLA) si intende un'associazione temporanea di lavoratori autonomi ovvero ditte individuali senza dipendenti di tipo verticale in cui uno degli associati assume la qualifica di 'mandatario/datore di lavoro'.

3-ter. Nei casi in cui, nello stesso cantiere, lavorino più lavoratori autonomi individuali, senza dipendenti e/o altri collaboratori, gli stessi si devono obbligatoriamente costituire in associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA), anche ai fini dell'individuazione del 'mandatario datore di lavoro'. L'atto costitutivo dell'ATI, obbligatoriamente registrato, individua, tra i lavoratori autonomi componenti l'ATLA, colui che assume la funzione di 'mandatario datore di lavoro'.

2. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90 il comma 3 è sostituito dal seguente: 'Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea e di associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA) la cui entità è superiore a 100 uomini/giorno, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la sicurezza';

b) all'Allegato, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

'2-bis. Il documento di valutazione dei rischi per le imprese di cui all'articolo 90, comma 9, è sostituito con un'autocertificazione relativa all'avvenuta valutazione di tutti i rischi secondo le modalità di cui all'articolo 28.

2-ter. Le associazioni temporanee tra lavoratori autonomi (ATLA) dovranno esibire al committente l'atto costitutivo dell'ATLA stessa e consegnarne copia"».

23.0.28

SUSTA, FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori invalidi)

1. A decorrere dall'anno 2018 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 65 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

23.0.29

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione

alla gestione separata)

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti: "e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020».

23.0.30

PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma. 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente: a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.31

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario)

1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

23.0.32

ARRIGONI, COMAROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, all'articolo 1, dopo il comma 1', è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

23.0.33

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di equità contributiva)

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
- b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", fino a: "dall'interessato", sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retri-

buzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", fino a: "di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".

2. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, come modificato dal comma 1 del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 10 gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite, queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

3. A partire dal 10 gennaio 2019, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 1.

4. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 3 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

5. La riduzione progressiva di cui al comma 3, si applica:

- a) a far data dal 10 gennaio 2019 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 10 gennaio 2020 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 10 gennaio 2021 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 10 gennaio 2022 nella misura dei 60 per cento;
- e) a far data dal 10 gennaio 2023 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 10 gennaio 2024 nella misura del 100 per cento».

23.0.34

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis* ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 22-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi, da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2026: – 150.000.000.

23.0.35

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 10 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66"».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare"» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.36

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

1. I commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della previdenza sociale e per gli iscritti all'ex istituto nazionale

della previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'istituto nazionale della previdenza sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, l'istituto nazionale della previdenza sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "«sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "«nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.37

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di contributi silenti)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando

i limiti di cui al comma 10; dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il riaccoglimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole dei commi 1 o 2.

4. La pensione integrativa di cui al comma 2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in Corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.38

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.39

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori edili, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) al comma 2, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c)-e d)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare"».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo; le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.40

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare« sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.41

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Lavoratori precoci)

1 A decorrere dal 10 gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere

al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "al commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000:

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.42

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori esposti all'amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 12.000.000:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000.

23.0.43

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno

maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alia predetta sperimentazione.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificato in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art.88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, Le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.44

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413".

b) al comma 2, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *d-bis*)".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.45

CAPPELLETTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al gennaio 1996 hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

23.0.46

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue

il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto".

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella-misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.47

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori marittimi)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori marittimi, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione.

b) al comma 2, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)';

c) al comma 3, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)';

d) al comma 7, le parole: 'lettere a), b), c) e d)', sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: 'lettere a), b), c), d) e d-bis)'.

2. All'onere derivante dalle disposizioni al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art.88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"; c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.48

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta, qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non espri-

mano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b*)".

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS). –

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: ", anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6, sono abrogate"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

23.0.50

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile"».

23.0.51

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esclusione del socio amministratore dall'iscrizione alla gestione separata)

1. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "limitatamente alla relativa attività", sono aggiunte le seguenti:

"e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti"».

23.0.52

DEL BARBA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo"».

23.0.53

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Stabilizzazione precari CNR)

1. In riferimento alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 218 del 2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle ammini-

strazioni pubbliche", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto allo stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di:

1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 7, articolo 20, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

23.0.54

D'ADDA, LO GIUDICE, CIRINNÀ, Elena FERRARA, CARDINALI, AMATI, ANGIONI, Gianluca ROSSI, CAPACCHIONE, FABBRI, VALENTINI, BORIOLI, TOMASELLI, SANGALLI, MANASSERO, SILVESTRO, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

23.0.55

COMAROLI

Dopo articolo, inserire il seguente:

«Art. 23 bis.

(Armonizzazione pubblico privato delle pensioni complementari)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.56

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di contrasto alla erogazione di indebite prestazioni di sostegno del reddito da lavoro)

1. Al fine di evitare l'erogazione di prestazioni non dovute in relazione all'accesso agli ammortizzatori sociali di cui ai decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e 14 settembre 2015, n. 148, nonché alle diverse tipologie di Cassa integrazione guadagni e di mobilità, per calcolo della prestazione il lavoratore avente diritto è tenuto a presentare una certificazione attestante il proprio stato di famiglia rilasciata dalla competente

autorità nazionale. Ove tale certificazione non sia presentata è erogata la prestazione base spettante.

2. La misura si applica anche ai trattamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fatta salva la perseguibilità delle dichiarazioni mendaci e del falso in atto pubblico, nei casi in cui il lavoratore stia godendo o abbia già goduto di ammortizzatori o prestazioni sociali sulla base di dichiarazioni difformi da quelle presentate ai sensi del comma 1, l'ente erogante procede al recupero delle somme indebitamente percepite, mediante riduzione o azzeramento dell'assegno erogato al soggetto responsabile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, con particolare riferimento al regime dei controlli della veridicità delle attestazioni, nonché delle dichiarazioni di residenza sul territorio nazionale, che possono essere demandati agli organi di polizia».

23.0.57

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse.

b) dopo il comma 237, è inserito il seguente:

"237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

23.0.58

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in tema di misure previdenziali)*

1. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, il comma 1 con il seguente:

"1. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio e di nove anni da quello della manifestazione della malattia professionale"».

23.0.59

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Incremento del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)*

1. Il Fondo Nazionale per il risanamento di cui all'articolo 2, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

23.0.60

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GATTI, DIRINDIN, BATTISTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«23-bis.***(Misure per le vittime dell'amianto)*

1. La misura di cui all'articolo i, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prevista anche per gli anni 2018, 2019, 2020.
 2. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, è incrementato di 50 milioni di euro.
 3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».
-

23.0.61

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

*Dopo l'articolo, inserire seguente:***«Art. 23-bis.***(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018.
2. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 10 gennaio 2019, l'Istat, in collaborazione con Inps e Inail, è impegnato a produrre entro il 10 giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adegua-

mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

23.0.62

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 23-bis.

(Riscatto e ricongiunzione di periodi assicurativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, le parole: "Per il triennio 2017-2019" sono soppresse:

b) dopo il comma 237 sono inseriti i seguenti commi:

"237-bis. Nell'ambito dell'attuazione di piani di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al precedente comma, il riscatto o la ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia può essere realizzato dai Fondi di solidarietà di cui al comma 234, anche nei confronti dei lavoratori che accedono direttamente al pensionamento. Resta fermo l'obbligo di versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro.

237-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 237 e 237-bis, limitatamente all'ipotesi di riscatto dei corsi legali di studio universitario, i relativi oneri di riscatto sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo"».

23.0.63

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Part time lavoratori senior)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 285 sono inseriti i seguenti commi:

"285-bis. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che entro i successivi 48 mesi maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, possono anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 concordare con il datore di lavoro una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici previsti. Nei confronti dei lavoratori interessati da detta riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e ss. del decreto legislativo. n. 148 del 2015 possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.

285-ter. Nei casi di cui ai commi 285 e 285-bis e nei limiti della retribuzione persa per effetto della conversione del rapporto a *part time*, il lavoratore può accedere alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in forma di rendita temporanea decorrente dal momento della riduzione dell'attività di lavoro e fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio a consistente nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto. A tale rendita temporanea si applica la disciplina di cui al comma 189 e al comma 190 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

24.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, l'accesso al pensionamento seco o i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

24.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Cadenza annuale dell'aumento dell'età pensionabile
collegata all'aspettativa di vita)*

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*, sono sostituite le parole: "a cadenza triennale" con le seguenti: "a cadenza annuale", e le parole: "almeno dodici mesi prima" con: "almeno sei mesi prima";

b) al comma 12-*ter*, le parole: "nel triennio precedente", "decreti a cadenza triennale", "al triennio di riferimento", sono sostituite con rispettivamente: "nell'anno precedente", «decreti a cadenza annuale», «all'anno di riferimento»;

c) al comma 12-*ter* le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

d) al comma 12-*quinqüies*, le parole: "l'adeguamento triennale" sono sostituite con le seguenti: "l'adeguamento annuale".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

24.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata
all'aspettativa di vita)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

24.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata
all'aspettativa di vita fino all'anno 2022)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*ter*, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

2. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Differenziazione per attività professionali e genere dell'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:

"12-ter-bis. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter sono resi disponibili entro il 30 maggio 2018.

12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter."

d) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.5

ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Previdenza farmacisti)

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

24.0.6

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

24.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Nelle more dell'introduzione nel sistema previdenziale di una differenziazione dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia commisurandola alle attività lavorative che impattano negativamente sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2018, cessa di applicarsi a:

- a) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- b) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- c) conciatori di pelli e di pellicce;
- d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- e) conduttori di mezzi pesanti e camion;
- f) personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- g) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- h) insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- i) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- l) personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- m) operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- n) lavoratori marittimi e pescatori;
- o) operai agricoli,
- p) operai siderurgici;
- q) addetti alle catene di montaggio.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, una o più delle attività lavorative usuranti indicate al comma 1 devono essere stata svolte per un periodo cumulato pari ad almeno 7 anni nel corso della vita lavorativa.

3. A partire dal 2018, l'ISTAT accerta le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'arti-

colo 12, comma 12-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

24.0.8

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo" e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";

b) all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera a) e b), decreto legislativo n. 38 del 2000".

c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";

e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo".

2. All'articolo 142 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: ", a valere sul complessivo risarcimento dovuto," e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo"».

24.0.9

SANTINI, PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione della prestazione a fine di garantirne la tempestività e la regolarità nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. La prestazione a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020, nell'ambito delle disponibilità residue presenti nel Fondo di cui al comma 1 e destinate a tale finalità dal predetto decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La prestazione è erogata anche un favore degli eredi, ripartita tra gli stessi».

24.0.10

BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) Per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi

inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

6. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 5, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 2, lettere a), b), c)».

24.0.11

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare

sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessata. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso il quale è istituito il "Fondo per il sostegno all'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, è istituito con il fine di garantire la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le seguenti categorie di lavoratori e lavoratrici:

- a) Maestre di asilo nido e di scuola materna;
- b) Infermieri e ostetriche che fanno i turni di notte;
- c) Macchinisti ferroviari;
- d) Camionisti;
- e) Gruisti;
- f) Muratori;
- g) Facchini;
- h) *Caregiver* familiari di persone non autosufficienti;
- i) Addetti alle pulizie;
- l) Addetti alla raccolta dei rifiuti;
- m) Conciatori di pelli;
- n) Marittimi;
- o) Operai della siderurgia;
- p) Braccianti agricoli;
- q) Stampatori a caldo.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le modalità di attuazione del comma precedente e i requisiti soggettivi e oggettivi per accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al comma 4, numeri da 1 a 15, in analogia a quanto già previsto, per le altre tipologie di lavori usuranti, dalle nonne vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

7. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 6, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del Fondo di cui al comma 2».

24.0.12

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS, Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 235 milioni di euro per l'anno 2018 e di 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

24.0.13

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita per gli addetti alle catene di montaggio)

1. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 10 gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

24.0.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 17, comma 2, lettera *b*) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dopo le parole: "effettivamente dovuto" sono aggiunte le seguenti: "nonché nel caso di erronea comunicazione di masse salariali nelle liquidazioni annuali nell'ambito di classificazioni già comunicate all'INAIL"».

24.0.15

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i premi speciali di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40"».

24.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.**

1. Le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, per la formazione professionale e per la tutela sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate nel limite massimo complessivo di 250 milioni per il 2018.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» sono soppresse.

24.0.17

DI BIAGIO, VICECONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Norme in materia di trattamenti pensionistici di guerra e grandi invalidi)*

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2019.

2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 10 gennaio 2019.

3. L'articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di super invalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido".

4. A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di la categoria di cui alla tabella C.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di la categoria di cui alla tabella C.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.18

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 assunti prima del 10 gennaio 2001, che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto, in attesa della nuova regolamentazione contrattuale della materia, di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continuano ad applicarsi, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano voci della retribuzione utili ai fini del predetto calcolo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

24.0.19

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione di un Fondo per la rivalutazione del trattamento di quiescenza per i lavoratori della società Poste Italiane s.p.a.)

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

Conseguentemente, sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 159 milioni di euro per l'anno 2018, di 238 milioni di euro dall'anno 2019 all'anno 2027, di 226 milioni euro dall'anno 2028 all'anno 2040 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2041».

24.0.20

PARENTE, PIGNEDOLI, ANGIANI, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 10 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.700.000;
2019: – 3.700.000;
2020: – 3.700.000.

24.0.21

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Rimborso dei contributi previdenziali alle imprese colpite dagli eventi alluvionali in Piemonte nel novembre 1994)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1, il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 3.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

24.0.22

RUSSO, FABBRI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro-sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali», i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

24.0.23

RICCHIUTI, GATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. A decorrere dal 10 luglio 2018 di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riqualificazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

24.0.24

BATTISTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Banca dati appalti)

1. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Inps definisce idonee modalità per la comunicazione telematica da parte dei committenti delle informazioni relative agli appalti e subappalti, di natura sia pubblica che privata, e fornisce, mediante posta elettronica certificata, apposito codice identificativo dell'appalto ai soggetti contraenti.

2. L'appaltatore e il subappaltatore indicano il codice identificativo dell'appalto, con riferimento a ciascun lavoratore in esso impiegato, nella compilazione delle denunce mensili Uniemens.

3. Ai fini di un efficace coordinamento istituzionale l'INPS trasmette in via telematica, le informazioni di cui al comma 1 all'Ispettorato nazionale del lavoro qualora, all'esito dell'attività di vigilanza documentale dell'INPS, emergano elementi di specifico rilievo per l'accertamento ispettivo. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno all'attuazione di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

24.0.25

GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizione in materia di corretto utilizzo delle risorse trasferite dall'INPS ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua)

1. Sulle risorse finanziarie trasferite dall'INPS ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge dicembre 2000, n. 388, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi; nelle more della revisione complessiva della disciplina interna dei fondi, gli onorari corrisposti a favore dei singoli componenti degli organi sociali non possono comunque essere superiori a quelli attribuibili al presidente del Consiglio di amministrazione dello stesso fondo».

24.0.26

Stefano ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 1 è soppresso».

25.1

COMAROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, l'articolo 4 comma 2 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificato:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.2

VICECONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera f) comma 2, dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge"».

25.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"*f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

25.4

SACCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"*f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

25.5

MANDELLI, SERAFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 2 e limitatamente all'applicazione del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, la lettera *f*) del comma 2

dell'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124"».

25.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal comma 5 del presente articolo, è ulteriormente incrementato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

5-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

5-quater. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del DPR n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione».

25.7

CATALFO, PUGLIA

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di

300 milioni di euro nel 2018, di 800 milioni di euro nel 2019, di 765 milioni di euro nel 2020, di 737 milioni di euro nel 2021 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

25.8

TAVERNA, GAETTI

Al comma 6, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018».

25.9

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'articolo apportare le seguenti modificazioni: comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino al limite massimo di un miliardo di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015».

b) al comma 7, sub-comma 1, dopo le parole: «2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», *aggiungere le seguenti:* «Tali dotazioni sono incrementate di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.», *e, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* «I predetti limiti sono incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dell'articolo 78-bis.»;

Conseguentemente: dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della *cannabis*, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge 17 luglio 1942, n. 907, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati"».

25.10

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre, n. 147, comma 1, lettera g), le parole: "comunque non inferiore al quindici per cento", sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore al venti per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro annui».

25.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui all'articolo 24, comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-ter.

7-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisi-

che munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

25.12

VICECONTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del presidente dell'INAIL. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

25.13

GATTI, LO MORO, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

Dopo il comma 7, inserire, i seguenti:

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato. Il requisito di accesso all'assegno sociale non è soggetto agli incrementi di speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

25.14

GATTI, LO MORO, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

25.15

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire sistematicamente l'infrastruttura sociale della legge e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di seprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

25.0.1

DE PIETRO, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Misure in favore delle persone daltoniche)*

1. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della scuola dell'obbligo.

2. Lo screening di cui al comma 1 viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2017/2018, in sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.

3. Al fine di adeguare le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 gli insegnanti della scuola dell'obbligo partecipano a corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 11, lettera *b*). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, che possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.

4. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio simili. Nel corso di ogni anno scolastico gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.

6. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione delle indicazioni di cui ai commi da 1 a 5 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. È istituito il Comitato interministeriale sul daltonismo, presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da otto membri di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno designato

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministero della salute, uno designato dalla Conferenza stato regioni e autonomie locali e 3 designati dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui un esperto in materia di *perception design* e 2 rappresentanti delle associazioni dei daltonici. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni individuati di volta in volta dal Comitato in merito ad argomenti specifici.

8. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, inviando alle Camere una relazione annuale con proposte di modifica della normativa vigente. Al fine di sviluppare nei daltonici una piena consapevolezza della propria condizione, il Comitato propone altresì al Dipartimento delle Pari Opportunità programmi di divulgazione in materia di daltonismo, tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari.

9. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 11, lettera *d*).

10. Il Comitato di cui al comma 7 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti daltonici, di seguito denominato "Piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e la promozione di una migliore qualità della vita. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo Piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

a) per le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 (*screening*) nel limite massimo di 1 milione per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) per le disposizioni di cui al comma 3 (formazione) nel limite massimo di 2,5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) per le disposizioni di cui al comma 5 (attività informative) nel limite massimo di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) per le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018;

e) per le disposizioni di cui al comma 10 nel limite massimo di 300 mila euro per l'anno 2018 e un milione di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.2

DE PIETRO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Comitato interministeriale sul daltonismo)

1. È istituito il Comitato interministeriale sul daltonismo, presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da otto membri di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministero della Salute, uno designato dalla Conferenza stato regioni e autonomie locali e 3 designati dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui un esperto in ma-

teria di *perception design* e due rappresentanti delle associazioni dei daltonici. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni individuati di volta in volta dal Comitato, stesso in merito ad argomenti specifici.

2. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, inviando alle Camere una relazione annuale con proposte di modifica della normativa vigente. Al fine di sviluppare nei daltonici una piena consapevolezza della propria condizione, il Comitato propone altresì al Dipartimento delle Pari Opportunità programmi di divulgazione in materia di daltonismo, tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari.

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 11, lettera d).

4. Il Comitato di cui al comma 1 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti daltonici, di seguito denominato "Piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e la promozione di una migliore qualità della vita. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo Piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali
e del Fondo assistenza alunni disabili)*

1. Il "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2018 è incrementato di 220 milioni di euro.

2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 di 40 milioni di euro.

3. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis. *Conseguentemente*, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.

(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili)

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

25.0.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni per finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili)

1. Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del "Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)" di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

25.0.5

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detrazione di parte della spesa per la frequenza di asili nido)

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

Conseguentemente:

1. All'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «10 milioni» e le parole: «330 milioni» con seguenti: «90 milioni».
 2. All'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «40 milioni».
-

25.0.6

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dai reddito nella misura dei 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.7 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione dei figli agli asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato, in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000.»

25.0.7

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. I costi sostenuti dalle famiglie per l'iscrizione dei figli agli asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo quantificato, in 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 10 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 950 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

25.0.8

GASPARRI, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

25.0.9

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.10

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è insrito il seguente:

"2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

25.0.11

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma pari alla soglia di povertà relativa calcolato dall'ISTAT in base ai componenti del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;*
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";*
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";*
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;
2019: - 150.000.000;
2020: - 150.000.000.

25.0.12

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 6.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

*Conseguentemente:**a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A. alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

25.0.13

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le

misure di compensazione per il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

25.0.14

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla addizionale regionale Irpef)

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta i dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

25.0.15

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 1997, n. 446)

1. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra verrà compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

25.0.16

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

"3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in deroga alla legislazione vigente i comuni possono deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale».

*Conseguentemente:**a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) i commi 67 e 68 sono abrogati;**b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".*

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";**b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";**c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".*

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 80.000.000;

2019: - 150.000.000;

2020: - 150.000.000.

25.0.17

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«25-bis.

(Modifiche alla addizionale comunale Irpef)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-ter. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico".

2. Per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione della misura di cui al comma 1 i comuni potranno deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale, in deroga al divieti di aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale stabilito con legge dello Stato».

25.0.18

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del testo unico infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

25.0.19

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rivalutazione delle rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attua-

lizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

25.0.20

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di beneficio pensionistico degli invalidi del lavoro)

1. All'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.0.21

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detrazioni per carichi di famiglia e modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

"3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico. Unicamente per far fronte al minor gettito derivante dall'applicazione della misura di cui al presente comma, i comuni potranno deliberare un corrispondente aumento delle aliquote dell'addizionale comunale, in deroga al divieti di aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale stabilito con legge dello Stato".».

25.0.22

COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavoratori precoci)

1. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

25.0.23

ANITORI, VICECONTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge n. 388 del 2000 in tema di contribuzione figurativa)

1. Al comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni di contribuzione figurativa".».

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 «Fondi da ripartire» (33), programma 23.1 «Fondi da assegnare» (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 "Fondi da ripartire" (33), programma 23.2 "Fondi di riserva e speciali" (33.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2019:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.
